

SUNTO

**La storia
del 101**

Con una nota preliminare di

Roberto BARZANTI

QUATTRO QUESTIONI DA DISCUTERE

QUATTRO QUESTIONI DA DISCUTERE

Di fronte alla cortese insistenza con cui Sergio Profeti mi ha pregato di scrivere due righe di accompagnamento alla sua inchiesta, anche retrospettiva, sulle motivazioni e la casistica del citatissimo articolo 101 del Regolamento del Palio ho avuto -lo confesso- più di una perplessità. Mi ero ripromesso, in questa difficile fase di applicazione delle norme che governano lo svolgimento del Palio, di intervenire solamente nelle sedi istituzionali di cui faccio parte, trascurando ogni altra occasione di dibattito pubblico e di confronto d'opinioni. Chi ha anche il dovere di fornirsi un'opinione sicura e, per quanto lo riguarda, serena su fatti e metri di giudizio è bene che si tenga appartato rispetto alle discussioni acri o alle polemiche accese che via via prendono corpo. Mi sono deciso a sintetizzare in breve qual'è l'ordine delle mie riflessioni tenendo conto di due limiti ben chiari: non entrero in questioni di merito, relative a questa o quella vicenda recente o meno recente, e cercherò, soprattutto da un punto di vista metodologico e normativo, di porre in risalto quali sono oggi i problemi, in parte nuovi, aperti, guardandomi bene dall'additare soluzioni nette su cui del resto -non mi vergogno a dirlo- ho opinioni tutt'altro che ferme.

Le opinioni che nello scritto interessante e vivace di Sergio Profeti si leggono circa la linea di condotta che dovrebbe essere tenuta nel giudicare in materia di Palio ed in particolare misura certe battute finali della sua rassegna riguardano, com'è ovvio, solo chi le ha scritte, contribuendo a innestare nei dibattiti che si vanno svolgendo anche una serie di informazioni per tutti utili. Per quanto mi riguarda non voglio entrare nel merito di valutazioni tanto appassionate quanto di tendenza: del resto sia nel passato prossimo che nel presente sono stato parte in causa in proposte di modifiche al Regolamento del Palio, in interpretazioni ed in pronunciamenti: e quindi sarebbe del tutto inutile tentar di giustificare posizioni pubblicamente assunte che talvolta coincidono con il punto di vista dell'autore delle note di questo prezioso libretto mentre tal'altra se ne discostano o se ne sono discostate. Dissenso o consensi non sono un mistero per quanti si occupano di cose di Palio con continuità ed autenticità di interessi.

Semmai vorrei osservare -mettendo in luce le forzature o i rischi di generalizzazione che potrebbero derivare da quanto viene detto nella parte conclusiva dello scritto di Profeti- che è sempre sommamente pericoloso ritenere che quando si è chiamati a giudicare, cioè a mettere in relazione il contenuto di certe norme con la realtà identificabile di ben evidenti comportamenti, cercando di valutare il peso che le trasgressioni hanno avuto nel corretto svolgimento del Palio (festa e corsa) si debba fissare un determinato atteggiamento secondo linee rigide e qualificate in termini perentori di "rigore", "pugno duro" o "lassismo" o che altro. Chi giudica, in realtà, ha davanti sempre una concreta fattispecie che invoca una piena comprensione ed una misurazione onesta in base non già ad una linea prefissata ma a convincimenti, analisi, confronti che devono scaturire da una compiuta intelligenza di quanto è accaduto e del suo effettivo peso nello svolgimento della grande festa senese. Perché ciò avvenga con serietà occorrono, certo, parametri riconoscibili di giudizio, criteri non mutevoli secondo i casi, ma nulla -è bene ripeterlo- in un giudizio è meccanico, e difficilissimo, anche se talvolta utile e perfino necessario, è porre in relazione fatti o atti diversi che chiedono di essere definiti e valutati per quello che sono stati e per quanto hanno provocato o rischiato di provocare.

E' indubbio, comunque, che, se diamo uno sguardo d'insieme a quanto è accaduto in questo dopoguerra, constatiamo facilmente incertezze e oscillazioni, motivazioni

momentanee e misure incoerenti: di qui la necessità di una riflessione sempre più attenta che, senza pervenire al prontuario di una casistica impossibile, oltrechè fuorviante, aiuti tutti a capir meglio gli interrogativi davanti a cui ci troviamo.

Sensibilità e metri di valutazione si sono andati via via affinando e precisando nel tempo. In questo senso non si può schematicamente caratterizzare questo o quel mandato amministrativo -che, ahimè!, è sempre talmente breve da non meritare il nome altisonante ed ampio di era- in termini del tutto autonomi e costruire così facili contrapposizioni. Converrà piuttosto individuare il filo che lega non linearmente provvedimento a provvedimento, svolte più o meno pronunciate di fronte a fatti imprevisi.

Materia su cui riflettere non manca di sicuro: essenziale è che la riflessione avvenga senza inutili divisioni antagonistiche, senza imbastire polemiche con i fantasmi. Un pronunciamento che si è concretizzato in una sede autorevole come quella del Consiglio comunale è, di certo, anche un precedente che non può essere cancellato repentinamente e che anzi contribuisce a dar spessore a quella sorta di giurisprudenza paliesca -ma il termine non mi piace- che non è così sterminata, dopotutto, al punto che un non voluminoso opuscolo come questo, che la curiosità minuta e accanita di un cronista ha messo insieme, può squadernarla tutta, riservando, forse, sorprese e suscitando ricordi o rimorsi.

Dunque,aparte ogni valutazione dimerito sulle vicende delle deliberazioni rammentate, mi limito di proposito a raggruppare in pochi punti gli interrogativi a mio parere aperti (e che dovranno essere risolti con il pieno concorso di tutti i soggetti coinvolti, Comune e Contrade) ed anche le acquisizioni su cui sembra utile una riaffermazione piena e convinta di validità.

* * * * *

1. **IL 101 E' NECESSARIO.** Quando l'art. 101 fu riformulato nel 1972, istituendo una particolare forma di responsabilità oggettiva della Contrada ed allargando il suo ambito di pertinenza ai comportamenti dei contradaioi, singoli o in gruppo, non si fece che portare alle sue logiche conseguenze un convincimento assai diffuso, che cioè il riferimento esclusivo alla responsabilità di dirigenti e comparse ufficiali non bastasse più ad arginare fenomeni di trasgressione più o meno violenta e massiccia che andavano di tanto in tanto inquinando in maniera preoccupante lo svolgimento del Palio. C'è una notevole distanza tra le motivazioni esplicitate nella relazione del 7 febbraio 1948 a sostegno della prima versione dell'art. 101, incentrate sulla responsabilizzazione dei dirigenti o su una loro accertata violazione del codice di comportamento proprio del Palio, e il senso, oltrechè la lettera, dell'art. 101 come uscì da travagliate e lunghe sedute della Commissione per la revisione del regolamento, paritetica, come si sa, tra Magistrato e Comune, preoccupata al tempo stesso di far scattare la responsabilità in base all'oggettività degli atti e di riservare comunque al Comune, all'organo giudicante, una sorta di riserva in positivo, in base a cui si poteva chiamare in causa, agli effetti della valutazione, il convincimento autonomo dell'amministrazione comunale circa l'estraneità della Contrada come soggetto attivo nel provocare gli incidenti o nel promuovere una sollecita azione di prevenzione o freno. Tale discrezionalità -è noto- è stata poi, nel 1981, tolta per rendere più meccanica l'applicazione della norma ed affidare solo alla presenza di circostanze attenuanti la graduazione della pena.

La distanza tra il 1948 ed i nostri anni in buona sostanza misura il percorso che separa una festa, ancora dominata da un affermato senso dell'autorità tradizionale e riconosciuta, ad una festa in cui si sono naturalmente innestate le meccaniche tipiche di fenomeni di massa, sorretti da vigorose passioni e talvolta buoni per il presentarsi, pericoloso e insidioso, di degenerazioni, o atti proditori, o bravate, o minacciose trasgressioni in grado di mettere a repentaglio lo svolgimento stesso della festa nei suoi aspetti peculiari di teso e indomabile agonismo.

Da questo punto di vista l'invocazione a volte ricorrente di analogie con fenomeni o episodi propri del mondo dello sport agonistico non deve sembrare irriverente, anche se è chiamato in causa per stabilire rapporti indiretti. Solo la solidarietà consapevole di una comunità intera, della comunità Contrada, può garantire il rispetto del codice scritto -e di quello non scritto, dettato da una consuetudine secolare- alla base di una festa ritualizzata, di una contesa sempre più normata e regolamentata pubblicamente, a partire, addirittura, dai primi decenni del Settecento.

La riforma del 101, per dirla in breve, coglieva e coglie una dimensione di massa non più riconducibile all'autorità rispettata e temuta di dirigenti in grado di tenere in pugno l'imprevedibile varietà delle situazioni.

Soltanto se la norma diviene coscienza diffusa, se ogni appartenente ad una Contrada fa proprio il codice di comportamento consentito, si può avere effettiva regolarità nello svolgimento complesso di una festa esigente, scandita da modalità precise e, almeno in alcuni punti fondamentali, inequivocabili.

Qualche esperto di diritto, che faceva vita di Contrada, polemizzò duramente con l'introduzione della nuova normativa. Chi scrive si sentì accusare perfino di avere una nozione del diritto di simpatie nazistiche per lo spazio fatto al concetto di responsabilità oggettiva, aberrante rispetto ad una civiltà giuridica garantista e fondata su prove inoppugnabili di colpe riconducibili a volontà ben individuate. Oggi nessuno di quanti allora -appena dieci anni fa- alzarono tanto la voce avrebbe la tentazione di percorrere gli stessi causidici sentieri, nel riconoscimento dell'atipicità di norme che chiedono una comprensione specifica, intrinseca ad un fenomeno ricco di una sua indiscussa **unicità** e di rischi che abbisognano di argini commisurati al ventaglio delle probabilità.

* * * * *

2. UN DIRITTO ATIPICO. Nelle animate discussioni sulle procedure della cosiddetta giustizia paliesca si fa un gran spreco di parallelismi. C'è stato, ad esempio, chi ha teorizzato che i componenti la Giunta non avevano diritto a partecipare alla seduta di Consiglio in cui si prendevano in esame i ricorsi di talune Contrade perchè in tal modo avrebbero inquinato la sede del giudizio di secondo grado. In realtà -fu osservato- la procedura deliberativa del Consiglio è equiparabile a quella di qualsiasi altra deliberazione: nel Consiglio gli assessori siedono, in caso di dibattito e determinazione su ricorsi, come consiglieri, la Giunta come organo dotato di una sua volontà non esiste più, il problema, dunque, non si pone.

Più recentemente si è detto che il ricorso al Consiglio contro una deliberazione di Giunta ritenuta ingiusta è equiparabile al cosiddetto **ricorso gerarchico** e, quindi, non è un ricorso che può dar adito ad una nuova valutazione sul merito delle decisioni

assunte in prima istanza, ma solo ad un giudizio circa la legittimità. Anche questa argomentazione, che può apparire suggestiva, non ha termini di riscontro chiari nel regolamento. Quale sarebbe poi il confine tra legittimità e merito in un campo in cui la norma è davvero estremamente vaga e qualsiasi valutazione non può farsi che soppesando gli atti compiuti e la loro incidenza nello svolgimento dei fatti o degli incidenti? E' stato a questo proposito osservato che se il Consiglio è una sede di secondo grado in tale sede si ha un vero e proprio esame di merito dei ricorsi presentati che, vagliati adeguatamente, possono dar luogo ad una conferma o ad una revisione parziale, giammai peggiorativa, ovviamente (essendo il ricorso l'oggetto del nuovo esame collegiale) di quanto determinato in prima istanza dalla Giunta. Com'è noto il ricorso al Consiglio -almeno per le Contrade- è previsto da tempo, fin dalla revisione del Regolamento di questo dopoguerra, anche se mai aveva dato l'esca ai dubbi ed alle controversie che si sono accese di recente. In sintesi: una procedura amministrativa ed una sostanza giurisdizionale.

Ciò che occorre -credo- tener ben ferma è l'**atipicità** di un'amministrazione della giustizia -se così si vuol dire- che per un verso adotta le procedure proprie di qualsiasi atto amministrativo riconducibile alla sfera di competenza di organi comunali e per l'altro individua nel Regolamento limiti ed ambiti peculiari di iniziativa che esigono rispetto e soltanto scrupoloso rispetto.

La via dei ricorsi al Tribunale Amministrativo è stata per fortuna interrotta: **essa non** era illegittima in sé, ma indubbiamente in conflitto con l'impianto complessivo del Regolamento, in tutte le sue parti teso ad accentuare il potere comunale ed anzi l'iniziativa del Sindaco e della Giunta.

E' in questo equilibrio tra riconosciute procedure deliberative e consapevolezza dei limiti, dei passaggi propri della formazione e del perfezionamento degli atti riferentisi al Palio che sta il segreto della continuità da tutti accettabile di una tradizione antichissima, se è vero che le sanzioni in ordine al Palio sono sempre state comminate dal governo della città e che, a partire dagli inizi dell'Ottocento, il Palio è -anche organizzativamente e finanziariamente- festa pubblica ricondotta all'autorità comunale.

Semmai ciò che bisogna evitare è la revisione perpetua del Regolamento, che ad ogni stormir di foglia si pretende di piegare o modificare al fine di rispecchiarvi un caso imprevisto o la fisionomia inedita di qualche accadimento, che ha semplicemente bisogno di corretta interpretazione. Del resto le due delibere interpretative, che ormai fanno parte integrante del Regolamento, relative alla dinamica (misteriosa) della Mossa e all'estensibilità spazio-temporale dell'applicazione delle norme sono già sufficienti per fare chiarezza su due passaggi indubbiamente cruciali.

* * * * *

3. QUALE ISTRUTTORIA. In realtà l'interrogativo più grosso che si è precisato negli ultimi tempi riguarda i modi ed i tempi dell'istruttoria in base a cui si giunge dalla redazione del rapporto da parte dei Deputati della Festa e del mossiere al pronunciamento della Giunta ed alle stesse fasi successive. Il rapporto sulla cui base essenzialmente si fonda la formulazione degli addebiti **da parte del Sindaco** è, com'è chiaro a tutti, di natura arbitrare. Quei tre Deputati, che oggi sostituiscono i Signori del Brio di un tempo, hanno il compito di stilare in tre giorni una relazione dettagliata su quanto accaduto e di consegnarla nella mani di chi dovrà giudicare. Si è affermato l'uso che la relazione sia stilata dopo attenta analisi dei documenti fotografici, delle registrazioni

elettroniche, di quanto proveniente da fonti pubbliche o, comunque, non di parte (i nastri della Televisione di Stato) o da fonti di parte (i documenti prodotti da questa o quella Contrada in funzione accusatoria). Sicchè l'istruttoria che ne risulta e la conseguente relazione sono solo fino ad un certo punto classicamente arbitrari: in realtà si selezionano e organizzano prove, si ascoltano parti in lite tra loro, si cerca di far chiarezza in tre giorni su quanto è avvenuto in poco più di un minuto e sulle appendici connesse con la festa. E se qualcosa scappa fuori dopo? D'accordo: si evince chiaramente dal Regolamento che Sindaco e Giunta possono assumere propri provvedimenti in base a qualsiasi elemento di documentazione in loro possesso oltre a quello esibito o richiamato dalla relazione dei tre: ma tutto questo non lascia aperte le porte a troppe incertezze, in una situazione perdipiù in cui l'attenzione di tipo giuridico, l'esame acro della legittimità, il sospetto sull'obiettività effettiva, hanno acquistato credito sempre più largo? La relazione, allora, deve essere una relazione di arbitri imparziali che scrivono quello che vedono o quello che acquisiscono in base a strumenti pubblici e direttamente gestiti di documentazione o di giudici che avviano, in qualche modo, in breve tempo, un'istruttoria complessa con tanto di audizioni di parti, da passare, poi, nelle mani di altri che dovrà trarne le eventuali conseguenze punitive? E se nelle fasi successive agli stessi addebiti formulati nei confronti di una Contrada emergono elementi ulteriori e probanti che cosa accade? Perchè non dovrebbero essere tenuti presenti? E come?

Soprattutto le moderne tecnologie d'informazione hanno messo in crisi il valore chiuso e assoluto del rapporto dei Deputati, che con scrupolo hanno gradualmente cercato di assorbire nella documentazione prodotta la somma di tutti i documenti possibili o rintracciabili: ma, se questo è vero, non converrà rivedere modi e tempi sia per la formulazione del rapporto sia per il successivo iter assicurando che sia suffragato da un controllo diretto delle fonti d'informazione ed eventualmente garantito dalla produzione di documenti delle parti in causa ai fini della formazione di un giudizio corretto, saldo, sostenuto, per quanto possibile, da tutto ciò che è stato visto con gli occhi o indirettamente con gli occhi di una tecnologia invadente, nemica di ogni segreto?

Insomma tutto l'arco procedurale che va dal formarsi della relazione dei Deputati al definirsi degli atti con cui si precisano le sanzioni va sottoposto ad attento riesame.

* * * * *

4. QUALI POTERI PER SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO. Lo spirito del Regolamento assegna al Sindaco ed alla Giunta la massima parte dei poteri di regolamentazione del Palio. Il Consiglio interviene nel caso si debba decidere l'effettuazione di un Palio straordinario per le ovvie conseguenze che ciò ha sul bilancio e le sue previsioni di spesa. Ed interviene, inoltre, come sede in cui, in secondo grado, si prendono in esame i ricorsi di fantini e Contrade non soddisfatti delle pene loro inflitte in prima istanza dalla Giunta.

Fino all'altro ieri sui poteri del Consiglio in sede di esame del ricorso non era nata nessuna discussione particolarmente aggrovigliata. E' onesto dire, comunque, che il senso diffuso ed alimentato dalla consuetudine della norma avvertiva l'intervento del Consiglio come quello di un organo non teso ad una nuova analisi di merito delle questioni, ma piuttosto ad un'eventuale rilevazione di macroscopiche contraddizioni,

di palesi ingiustizie, insomma come una sede di superiore garanzia poco propensa a scendere in campo per il dibattito circa i fatti ed una loro specifica valutazione agli effetti punitivi. Da quando si prese la via -per fortuna interrotta- del T.A.R., da quando si sono fatte redigere le discolpe all'élite del Foro fiorentino, da quando insomma un certo sovrabbondante e capzioso giuridicismo ha preso **anche** nel Palio il sopravvento (e non sempre in chiave garantista) la discussione sul ruolo di Giunta e Consiglio si è fatta acuta fino a diventare esplosiva allorchè si è dovuto prendere in esame, di recente, un ricorso che consentiva graduabilità concreta di sbocchi e quindi potenziali revisioni.

Nel Regolamento -è vero- tutto spinge a dar rilievo al potere attivo di Sindaco e Giunta: eppure non credo che sia stata illegittima o illogica l'interpretazione che ha portato a conferire al Consiglio il potere di sottoporre a revisione la pena comminata sulla base di una sua autonoma e collegiale valutazione dei ricorsi ad esso Consiglio indirizzati. Ho ben presenti i rischi che questa strada porta con sè e più avanti dirò in proposito qualcosa. Ma come negare ad una sede di secondo grado un potere di revisione o conferma se deve entrare nel merito dei fatti oggetto di discussione? E del resto -al di là delle forme- una sorta di esclusivo potere di rinvio per riesame, in presenza di eventuali, rilevate illegittimità, alla Giunta, sede di giudizio di prima istanza, risolve davvero il problema o rischia di accentuare una differenziazione a buon prezzo tra i due livelli, alleggerendo di fatto le responsabilità del Consiglio e limitando di fatto l'autonomia della Giunta, che in seconda battuta si troverebbe **costretta** a rivedere un giudizio già formulato sulla base di convinzioni chiare e maturate? Il controllo sulla legittimità della deliberazione assunta non è già svolto dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali attraverso la sua sezione decentrata?

Materia per riflettere ce n'è davvero. Del tutto ovviamente è possibile elencare le tre strade possibili:

- a) Si segue la via aperta dall'interpretazione data di recente, secondo cui il Consiglio è una sede di secondo grado preposta ad un esame di merito con la conseguenza di accordare al Consiglio un potere di revisione a tutti gli effetti fondato;
- b) Si chiarisce che il Consiglio può solo rinviare per riesame alla Giunta un certo provvedimento una volta che vi siano state colte evidenti e chiarite illegittimità;
- c) Si dà vita ad una sede, sempre comunale, di secondo grado che non si identifichi con il Consiglio e, al limite, si mette in discussione anche la congruità della sede di primo grado, la Giunta, avviandosi sulla strada dell'istituzione di organi che, pur agendo nell'ambito del regolamento comunale e derivando il loro potere da quello del Comune, hanno compiti e composizione specifici e non si identificano più con gli organi propri dell'amministrazione.

Importante è che il dibattito che è destinato a svilupparsi su questi temi eviti toni di intolleranza o rigidità improbabili. A guardar bene le cose, **pro** e **contra** esistono un po' in tutti i modelli ipotizzati. A titolo di esempio formulo solo qualche interrogativo, pongo qualche questione.

Se il Consiglio ha un potere di revisione, di fatto sostanziale, è facile indovinare quanto può accadere: la sede consiliare, per la sua consistenza numerica (40 consiglieri),

per la sua pubblicità dei dibattiti, per la dinamica propria di un'assemblea fortemente politica non concepita, ovviamente, come organo giudicante sarà una sede molto aperta ed imprevedibile. L'autorità della Giunta ne risulterà, a dir poco, fortemente condizionata. Ci può essere anche chi sarà portato -avvisaglie non sono mancate- ad innestare nelle discussioni di Palio logiche squisitamente politiche legate alla dinamica consueta di maggioranza-opposizione di fatto distruggendo il presupposto elementare di qualsiasi consesso che voglia decentemente essere organo giudicante, che cioè sia composto da singoli in grado di giudicare con la loro testa ed in base ai propri convincimenti al di là di ogni facile strumentalismo o scarico di responsabilità. Inoltre la presenza diretta di uomini legati, ufficialmente o meno, a questa o quella Contrada in base a risultati elettorali registratisi -è da sperare- per scelte politiche non certo tese a garantire in modo equilibrato e severo il vasto e vario mondo delle Contrade può favorire il definirsi di atteggiamenti o linee partecipati di intenzioni molto riferibili a interessi particolari. D'accordo: in tema di Palio un'obiettività al riparo da rischi non può darsi nè si può teorizzare che di Palio si deve occupare in Consiglio chi non si occupa troppo di Contrada nella vita di ogni giorno. Però i rischi evidenziati esistono, sono corposi, bisogna farci i conti, anche se fino ad oggi sostanzialmente i pronunciamenti del Consiglio hanno quasi sempre confermato le decisioni di primo grado della Giunta.

Se -è la seconda ipotesi avanzata- il Consiglio, come qualcuno vorrebbe può solo rinviare per riesame apparentemente i rischi descritti sopra possono essere limitati: ma può crearsi una sorta di braccio di ferro tra Consiglio e Giunta, un dualismo più o meno sottinteso, anch'esso non utile e fecondo. Per la Giunta e per la sua composizione valgono, inoltre le considerazioni svolte sopra per il Consiglio, anche se l'organo, più stretto e coeso, può dare serie garanzie di coerenza e speditezza.

Infine la terza ipotesi. Chi scrive ha sempre duramente polemizzato con quanti hanno, a più riprese, chiesto che l'amministrazione della cosiddetta giustizia paliesca venisse sottratta al Comune. Rimango di quest'avviso, perchè ritengo che il ruolo del Comune di cardine organizzativo e garante supremo dello svolgimento del Palio rispecchi la natura pubblica e civile della festa, il suo carattere non episodico o privatistico o sporadico, il suo essere insomma cadenza rituale e celebrativa di una città. Solo che colui che ritenga difficile per mille ragioni l'assolvimento di compiti giudicanti da parte di organi di governo amministrativo evidentemente eletti in base a opzioni varie, classicamente politiche, potrebbe, può pensare all'istituzione di sedi **comunali**, ma non coincidenti con Giunta e Consiglio, o non coincidenti con il Consiglio per assegnare compiti di giudizio di primo e secondo grado evitando o tentando di evitare squilibri, a non dir altro, o disegni assai discutibili. Non si tratta di pensare a un organo o più organi tecnici composti da esperti (esperti di che?). La questione da risolvere è applicare bene norme regolamentari che non richiedono nessuna algebra e che sono leggibili e comprensibili da chiunque voglia capire senso e radici di una grande festa e della sua eccitata variante agonistica che è la corsa. Tale questione può essere risolta positivamente prevedendo -ad esempio- un organo di secondo grado composto secondo criteri, un po' come la Commissione per il regolamento del Palio, che garantiscono saggezza, imparzialità, rotazione e quant'altro di umanamente pensabile al fine di far sì che la logica di chi giudica non debba fare i conti con i rischi del dissenso politicizzabile o peggio con rappresentanze strumentalmente provocate?

Verrebbe voglia di dire -a questo punto, dopo aver sommariamente esposto **pro** e **contra**- che la salvezza più vera e sicura sta in qualcosa che nessuna norma può generare, nessun regolamento assicurare. Che sta cioè nella capacità di agire sapendo che in materia di Palio si devono metter da parte, come Comune, motivazioni estranee alla tutela della festa e giudicare -come ritengo si sia generalmente fatto almeno dagli inizi degli Anni Settanta- con scrupolosa attenzione alla natura dei fatti e alla misura delle pene, senza adottare linee astratte o inventare sanzioni inutilmente eccezionali.

* * * * *

Quando si parla troppo delle regole del gioco o si discute accanitamente degli arbitri e dell'arbitraggio è segno che la partita non riesce bene, che c'è qualcosa che non va. Anche se il paragone è irriverente mi sento di ripeterlo. Aggiungendo che decisivo è che si sviluppi una consapevolezza dei rischi cui il Palio va incontro in un'età nuova e diversa profondamente dal passato.

Più avvertita si è fatta in tutti l'esigenza di rispettare le norme, le regole pattuite, quelle, certo, che la tradizione rivela essenziali. Nessuno si sognerebbe di chiedere il rispetto dell'art. 89, quello che esclude la pattuizione di accordi tra Contrade al fine di riportare la vittoria o di imputare il comportamento del fantino alle volontà della sua Contrada. Ma, tutto sommato, una trasgressione rispetto al corretto svolgimento della corsa è oggi dai più sentita come un atto grave e intollerabile. In poche parole: la civiltà giuridica su cui si fonda il Palio è diventata più esigente e matura.

Anche il gesto di un singolo, un gesto, che, magari, una volta, passava addirittura inosservato può scatenare reazioni furiose, innescare degenerazioni incalcolabili nell'equilibrio sottile per cui il Palio riesce sempre ad aver ragione della sua sfida. La festa, dunque, è più vulnerabile. Il Palio vive -è sempre vissuto- dentro le inquietudini e le tensioni di una società: oggi nei suoi ritmi, nella sua animosità antica e gagliardia, si insinuano intendimenti obliqui, furori teppistici, inganni proditori che infrangono le regole del gioco. Non si tratta di indulgere -beninteso- alla retorica dei bei tempi andati o di ritenere che solo noi siamo testimoni di una cattiva violenza. Tutt'altro: ci sono buone ragioni per ritenere che via via il Palio si è fatto meno violento, più **normato**, più regolamentato. Ma il peso specifico anche di un singolo atto di trasgressione oggi è diverso da ieri. Quando la scena aveva due piani separati (non del tutto, ma quanto bastava), quello dell'aristocrazia che guardava con controllato distacco e quello della plebe che veniva alle mani, riottosa e nell'ombra, la norma aveva un altro valore e a garantirla bastava un'autorità al riparo da critiche e necessità di legittimazione. Oggi non è così. Il rapporto e la coscienza del rapporto tra atti e norma è sotto gli occhi di tutti. La festa ed in essa la corsa ha perso la flessibilità che consentiva trasgressioni o le reprimeva duramente d'impeto. Tutto chiede più ordine, tutti i protagonisti della contesa ambiscono a garanzie effettive.

Ed a rendere più complesso il rapporto tra regolarità della norma, consuetudine codificata e vitalità faziosa, incontenibile, ribellione trasgressiva di singoli o gruppi ecco l'universo elettronico dentro cui anche il Palio, piaccia o no, si è avviato. Anche per il Palio già in quest'anno 1984, orwelliano e ricco di agghiaccianti risonanze, tutto è visibile, tutto o quasi è controllabile almeno di quanto si svolge nella grande piazza che è il suo teatro. E così anche il gesto più occulto diventa documento d'accusa o si presta ad un **replay** ossessivo. Dal controllo generalizzato discende la necessità di

un ordine più regolamentato e garantito e, per il Palio, di un rispetto diffuso e convinto da parte di tutti, della grandissima maggioranza di quanti hanno a cuore le sorti di questa festa, delle regole ferme e chiare su cui riposa la sua continuità, che piace ritenere invincibile.

In fatto di Palio non sono pessimista. Ritengo troppo profonde le sue radici per intravedere pericoli insanabili di decadimento. Perché la sua continuità sia assicurata occorre però -oggi- anche un sussulto tutto soggettivo di orgoglio, e responsabilità, che le norme possono solo favorire e rinsaldare, e la repressione punitiva che ne discende solo sancire. In primo luogo sono le Contrade come comunità vive che devono accentuare la capacità di rinsaldare in tutti un animo di gagliarda animosità esente dalla violenza gratuita, una faziosità gioiosa, la **faziosa armonia** di cui si è scritto con finezza.

Ma questa festa che dà tanti affanni e pensieri -vien fatto di domandarsi talvolta- è una festa davvero o, dal momento che il Palio si corre tutto l'anno, manca di uno dei requisiti essenziali di una festa che si affermi come tale e cioè dell'eccezionalità trasgressiva del suo svolgersi? E' qui l'**unicum** del Palio, il suo essere quotidiano e sogno, utopia del passato e intreccio di animosità tutte calate nel presente, attimo che si brucia e dura senza fine di rimandi e memorie.

Pensando anche al Palio, in un libro agile e piacevole, Franco Cardini ha scritto di recente: " ... se è vero che la festa è un'occasione di pacificazione cittadina, è anche vero che proprio nella festa le caratteristiche cittadine vengono sottolineate ed esaltate, e che proprio in quella sede riemergono quindi le antiche linee di rottura socio-politica. Del resto, gli antropologi sanno bene che la festa è un momento pericoloso, nel quale la violenza latente viene ritualizzata e perciò stesso esorcizzata proprio grazie alla funzione catartica esercitata dai riti, dai gesti, dai simboli. Basterebbe un errore volontario o una profanazione involontaria, e la festa volgerebbe in tragedia. Questo tipo di festa è, più di ogni altro, al tempo stesso una riaffermazione dell'unità cittadina e una sfida al suo equilibrio". Ecco: è giusto nella capacità di praticare con gioia energica e faziosità accettabile il rapporto che si stabilisce tra unità riaffermata e sfida rinnovata al suo equilibrio difficile che risiede la continuità del Palio, la sua novità sempre rigogliosa, la sua ritualità mai ovvia.

Sicchè si può sperare o ritenere che siano, per noi che viviamo l'innocenza insopprimibile delle passioni di Contrada, inattuali o improponibili le parole deluse che dettò tanti anni fa Prevost: "Non vi sono più belle feste. Noi siamo troppo brutti, e tutto è troppo veduto".

Roberto Barzanti

Siena, gennaio 1984

P R E M E S S A

Esiste un solo articolo nel Regolamento del Palio capace di produrre nei contradaioi e nei giuristi di Palio accese, animate discussioni; un articolo che è sempre stato sibillino e pronto a varie, discutibili interpretazioni; un articolo che, contrariamente a quanto può sembrare, non è una invenzione attuale, nè recente; un articolo che la numerazione algebrica e la natura del Regolamento hanno posto al 101° posto, ma che, sotto molteplici aspetti, rappresenta un dispositivo primario, sia per la sicurezza che per la continuità del Palio.

Il 101 oggi, negli anni '80, e specialmente dopo la grande svolta disciplinare avutasi con il Sindaco Barni, è l'articolo più discusso, più discutibile, più criticato di tutto il dossier disciplinare del Palio. La sua applicazione, per ogni aspetto della Festa del Palio, produce, spesso e volentieri, discussioni e polemiche negli ambienti contradaioi e sarebbe stato anche opportuno sentire le varie campane, a livello di Popolo e dirigenziale, da riunire in queste note. Sarebbe stato opportuno ma non avrebbe offerto il contributo che, al contrario, questo famosissimo 101 dà, ne siamo certi, al Palio ed al suo svolgimento.

Il 101, inutile nascondere, è la "valvola di sicurezza" della quale oggi, più che mai, il Palio ha bisogno, anche per fronteggiare un movimento di psicosi collettiva, sempre più presente in coloro che, nell'estate senese, si scoprono, all'improvviso, "degni" di scendere sul tufo con un fazzoletto variopinto in più nel proprio abbigliamento.

E sorge, a questo punto, imminente una domanda: è giusto che per colpa di qualche quattroggiornista ci rimetta l'Ente Contrada? E perchè l'Ente Contrada, in sede di ricorso, ha una percentuale bassissima per "giustificare" e sbandierare la propria impossibilità all'intervento attivo nell'episodio in questione? E' per rispondere a queste e ad altre domande, che via via sorgono nelle discussioni sul 101, che abbiamo voluto fare una storia dell'articolo, dalla sua nascita ad oggi, premettendo, ovviamente, che le considerazioni che troverete sono del tutto personali e, proprio per questo, atte ad essere mutate da altre argomentazioni. L'importante, come in tutte le cose, è parlare dell'argomento, il resto (le conclusioni personali) è compito di tutti.

IL 101 DEL 1949

La prima volta che nel Regolamento venne introdotto il 101 fu in occasione della revisione del 1949. I componenti la Commissione, nominata ufficialmente l'8 gennaio 1947 e della quale facevano parte Ugo Bartalini, Giuseppe Zazzeroni, Ernesto Baggiani, Rio Mattei, Alessandro Raselli e Luigi Socini Guelfi, nella loro relazione del 7 febbraio 1948, e data alle stampe per mezzo dei tipi della Tipografia Combattenti di Siena nel 1949, rilevarono che:

"...è stato ritenuto opportuno precisare quando sorga la responsabilità della Contrada agli effetti punitivi; e così l'art. 101 dichiara l'Ente Contrada tenuto a rispondere dei deliberati del proprio Seggio, degli ordini impartiti dal Priore, da chi ne eserciti le funzioni, dal Capitano e dai suoi coadiutori, in tutto ciò che riguarda il Palio, nonchè del contegno della Comparsa e del Fantino, allorquando abbia provocato incidenti, o tumulti e siasi potuto stabilire che esso fu dovuto a disposizioni, o ad incitamento dei Dirigenti, od al loro atteggiamento colposamente passivo. Ciò dovrebbe, da un lato, dare ai dirigenti un maggiore senso delle responsabilità inerenti alla carica ricoperta che, provocando incresciosi incidenti, finirebbero col danneggiare la propria Contrada."

LA NECESSITA' DEL 101

Da questa breve e succinta relazione (che fu compilata agli inizi del 1948) sull'introduzione del 101, si ha l'impressione che l'articolo voglia rivolgersi esclusivamente a chi opera all'interno del Palio con esclusione, fatto molto strano anche per i "tempi" del 1949, della base contradaiola. Insomma i massimi dirigenti, e solo loro oltre alla Comparsa e al Fantino, sono responsabili e la Contrada, in questo specifico caso, risponde oggettivamente e non anche soggettivamente, come accade oggi. Del resto, solo dalla

prima modifica del 101, avvenuta nel 1972, si cambiò nettamente la sostanza dell'articolo, in quanto la Contrada era sempre responsabile oggettivamente, ma anche soggettivamente, attraverso il comportamento dei propri contradaioi. E ciò potrebbe suonare, appunto, strano se è proprio in relazione al comportamento del Popolo, di cui dovette rispondere, come vedremo, l'Ente Contrada, che sorse la "necessità" di "precisare quando sorga la responsabilità della Contrada agli effetti punitivi".

Sotto molti aspetti la modifica del 1949 era ritenuta inevitabile; gli incidenti scoppiati durante e dopo la conclusione del Palio della Pace del 20 agosto 1945 non potevano non decretare una sostanziale revisione del Regolamento. Il fatto stesso che nel 1945 fosse ancora in vigore il Regolamento del 1906, miracolosamente "attuale" dopo le due guerre mondiali, doveva aver maturato l'intenzione, per altro più volte manifestatasi alla fine degli anni '30 di un completo revisionamento e successivo rinnovamento del Regolamento del Palio. Ma a spingere ulteriormente sul pedale dell'acceleratore fu, indubbiamente, il tentativo di falsificare l'esito della corsa attuato, fortunatamente senza conseguenze, dal tamburino dell'Onda nell'agosto del 1948, quando la bozza della Commissione incaricata, che abbiamo visto in precedenza, era già pronta dal febbraio dello stesso anno.

Furono però, indubbiamente, gli incidenti del Palio della Pace (20 agosto 1945) che contribuirono sostanzialmente alla nascita del 101, che, nel Regolamento del 1949, suonava così:

"Agli effetti punitivi, l'Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori per tutto ciò che concerne la Festa del Palio. E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa e del Fantino, quando sia stato tale da provocare incidenti, o tumulti e si sia potuto stabilire che esso fu dovuto a disposizioni, o ad incitamento dei Dirigenti, od al loro atteggiamento colposamente passivo"

L'articolo, come si vede, è diviso in due tronconi, quello che riguarda Seggio, Priore e Capitano "per tutto ciò che concerne la Festa del Palio"; l'altro dedicato alla Comparsa e al Fantino.

LA COMPARSA NEL 101

E' curioso, per prima cosa, focalizzare l'attenzione sul comportamento della Comparsa e del Fantino.

La "giustificazione", che si può dare per l'apparizione della Comparsa nel 101, la si può e si deve ritrovare, a nostro parere, proprio in occasione del Palio della Pace, e non nel comportamento del tamburino dell'Onda del 1948, anche perchè al momento del fatto dell'agosto 1948 il 101 era già "nato".

Durante il Palio della Pace le Comparsa dell'Oca e dell'Onda, come noto, per solidarietà con l'"alleata" Tartuca, si allontanarono dal Palco delle Comparsa in segno di protesta. Atteggiamento questo che deve aver fatto saltare sulle sedie i "benpensanti" del Palio dell'epoca.

IL FANTINO NEL 101

Per quanto riguarda l'inserimento del fantino nel 101 abbiamo una nostra precisa teoria che non si aggancia al comportamento di Amaranto Urbani, detto Amaranto o Boccaccia, il quale, sempre nel Palio del 20 agosto 1945, abbandonò i canapi assieme ad Elis, perchè spintovi, non ci sono dubbi su ciò come vedremo di seguito, dai dirigenti di Castelvecchio.

Il "fantino", a nostro parere, subentra nel 101 perchè era costume, da parte di quasi tutte le Contrade, far montare a cavallo, specialmente in occasione della Provaccia, dei contradaioi, i quali, giunti al canape e dopo data la mossa, scendevano non partecipando così all'ultima prova. Dapprima, fin dai tempi dell'ante-guerra, il Comune cercò con squalifiche lunghe (3 anni) di limitare la moda ricorrente, senza per altro giungere a risultati ben concreti e, proprio per questo, scelse la strada disciplinare, attraverso il 101, nel richiamare a diretta responsabilità le Contrade.

LA PRIMA CONTRADA "PUNITA" COL 101

A conferma di questa nostra tesi, c'è la delibera comunale n° 1065 del 12 ottobre 1951, che risulta, cronologicamente, la prima con cui il Comune chiede giustificazioni alla Contrada come Ente in base al 101. In quel Palio (16 agosto 1951) la Civetta aveva montato, per la Provaccia, tal Giovanni Valenti, che, come tradizione voleva, scese subito al canape. Si legge nella relazione dei Deputati della Festa, firmata da Mario Becatti e Bruno Papi:

"La prova della mattina del 16 (provaccia) si verificò che la Contrada della Civetta, nonostante i ripetuti avvertimenti e raccomandazioni fatte alle Contrade anche nei Pali precedenti, ricorse al solito banale strattagemma - onde eludere provvedimenti efficaci - di non prendere parte alla corsa facendo montare il cavallo dal solito illustre ignoto il quale, evidentemente, dietro precisi ordini, discese al canapo. A tal proposito ci permettiamo insistere onde siano presi adeguati provvedimenti per stroncare una buona volta questo malcostume che va a detrimento dello spettacolo."

Alla Civetta venne addebitato il fatto a norma dell'art. 101. Nelle discolpe presentate dalla Contrada si legge tra l'altro:

"...Il cavallo assegnato a questa Contrada manifestò fin dalla sera del 15 agosto un'anomalia all'anteriore sinistro tale da provocare una notevole difficoltà nel galoppare. Dietro i consigli del veterinario provinciale Sig. dr. Sampoli, furono effettuati per tutta la notte impacchi e fregagioni. Tali cure, pur arrecando alla bestia un notevole sollievo, non ebbero un risultato immediato tanto che lo stesso Veterinario, quando la mattina del 16 volle controllare lo stato del cavallo prima della prova, ci consigliò di non procurare sforzi eccessivi e, possibilmente, di non farlo galoppare. Lo stesso dr. Sampoli si rifiutò però di escluderlo dalla corsa. Facciamo presente che questa Contrada, avendo avuto in assegnazione un cavallo di possibilità troppo inferiori a quelle di altre consorelle, non nutriva serie intenzioni di vittoria e pertanto la decisione venne presa al solo scopo di evitare al cavallo probabili ed irreparabili incidenti."

La replica del Comune, attraverso la deliberazione n° 1065 di cui si è accennato, fu abbastanza chiara:

"Premesso che con lettera in data 22 agosto u.s. ai sensi dell'art. 101 del Regolamento per il Palio, furono richieste alla Contrada della Civetta le discolpe per il colposo comportamento del proprio fantino, Giovanni Valenti, il quale la mattina del 16 agosto u.s. discese dal canapo senza prender parte alla prova, e che in pari data furono richieste le discolpe al suddetto fantino ai sensi dell'art. 64 del Regolamento citato per quanto sopra esposto....Viste le discolpe presentate dalla Contrada della Civetta dalle quali si rileva che il colposo comportamento del fantino fu suggerito dai dirigenti la Contrada al fine di evitare, secondo il loro asserto probabili incidenti al cavallo, e tenuto presente che il fantino non ha ritenuto presentare le proprie discolpe, confermando così la volontarietà del suo comportamento Tenuto presente che il comportamento della Contrada della Civetta e del suo fantino, potrebbe giudicarsi lieve se preso a sè stante, ma riveste una particolare gravità in quanto più volte e con sempre maggiore insistenza si sono richiamate Contrade e fantini a non compiere azioni che pregiudicano il decoro e il prestigio della manifestazione DELIBERA: a) di affidare alla competenza del Sindaco la punizione da infliggere alla Contrada della Civetta, a mente delle vigenti disposizioni in materia (N.d.R. la censura); b) di escludere per gli anni 1952 - 1953 - 1954 il fantino Giovanni Valenti da prendere parte alle corse del Palio e ad operazioni che sono ad esso attinenti"

Ma nel Palio successivo (luglio 1952) per analoga infrazione sul banco degli accusati sedettero il Leocorno ed il suo fantino Enzo Cenni. La Contrada, questa volta, si salvò da qualsiasi punizione perchè nelle discolpe presentate il 22 luglio 1952 affermò:

"Essendo il nostro fantino leggermente indisposto a causa di un risentimento di dolore per un colpo ricevuto la sera precedente, demmo ordine allo stalliere, che era anche il padrone del cavallo, di montare a cavallo e di effettuare la prova. Egli, invece di effettuare come era nostro intendimento i tre giri regolamentari sia pure a trotto, forse preso dalla paura scese da cavallo, infrangendo così il regolamento contro gli stessi ordini ricevuti."

Il "fantino" Enzo Cenni venne squalificato per cinque anni (delibera n° 998 del 30

luglio 1952).

La "mano dura" e la "determinazione del Comune sconsigliarono definitivamente le Contrade a ricorrere al cambio del fantino per la Provaccia, tanto che solo nel giugno 1961, e per l'ultima volta, si registra una punizione contro un fantino (Alibrando Cortecchi), ma la Contrada (la Lupa), in questo caso, non viene assolutamente coinvolta, pur leggendo nella deliberazione n° 841 del 22 giugno 1961 "...che il comportamento del fantino Alibrando Cortecchi è dovuto a deliberato proposito, con l'aggravante che il suddetto si è con ogni probabilità reso esecutore di ordini ricevuti dai dirigenti della Contrada, e contravviene all'art. 64 del regolamento."

Non esisterà più, nell'attuale storia della disciplina paliesca, una richiesta in base al 101 alla Contrada per il comportamento del rispettivo fantino; neppure per gli episodi più clamorosi che ci vengono alla mente come quello di Rondone (Nicchio) ai danni dell'Oca; di Capretto (Istrice) contro la Torre; dello Zedde (Chiocciola) contro la Tartuca; di Marasma (Onda) contro la Torre.

Si pone, allora, un quesito quanto mai attuale: quando deve scattare il 101 nei confronti della Contrada per il comportamento del proprio fantino?

PERCHE' IL 101

Il 101, come abbiamo visto, evidenzia la responsabilità per tutto ciò che concerne la festa del Palio, dizione, questa, che è rimasta intatta fino ai nostri giorni. Il 101 attuale, anche in virtù dell'interpretazione consiliare del 1. settembre 1981 (delibera n° 731), su cui torneremo successivamente, amplia la responsabilità oggettiva e soggettiva in un arco spaziale di tempo non ancora ben definito dagli "esempi", ma che, indubbiamente, coinvolge ancor più l'Ente Contrada; ma nel 1949, senza interpretazioni giuridiche costruite ad arte, che significato poteva assumere se non quello più "senese" e "contradaiole" che servisse, a quei tempi, a riportare ognuno davanti alle proprie responsabilità? Anche la nascita stessa dell'articolo consente di individuare radici più "contradaiole" che "giuridiche". Ma vediamo il motivo per cui nacque il 101.

Per i fatti del 20 agosto 1945 Tartuca e Bruco furono, come è ormai noto, squalificate rispettivamente per uno e due anni, e, com'è altrettanto noto, le sanzioni vennero annullate con un condono. Può sorprendere il fatto che la squalifica fu "a tempo" e non quantificata con un "numero" di Palii, ma nel 1945, essendo in vigore il Regolamento del 1906, non esistevano che questi tipi di squalifiche, appunto "a tempo".

A leggere le varie delibere che portarono prima alla squalifica e alla conferma della sanzione e, successivamente, al condono delle pene, c'è materiale sufficiente per compiere più di una riflessione; riflessioni che, è presumibile, vennero alla mente anche dei sei componenti la Commissione di revisione del Regolamento (nominata l'8 gennaio 1947), perchè altrimenti non si può comprendere, nel 1984, per quale motivo all'improvviso nacque il famigerato 101.

Il bandolo della matassa si trova, a nostro parere, nell'ambito giuridico del Regolamento del Palio, poichè le squalifiche comminate a Bruco e Tartuca, benchè giuste ed esemplari e atte a risultare essenziali per la continuità "regolare" del Palio, non potevano agganciarsi alle norme del Regolamento.

LA DELIBERA DELLE SQUALIFICHE DEL "PALIO DELLA PACE"

La delibera n° 643 del 30 agosto 1945 va riproposta quasi interamente per comprendere anche le "difficoltà", appunto giuridiche, incontrate dalla Giunta Municipale per comminare le squalifiche.

"...Visto che essendo state invitate le Sedie e Consigli Direttivi delle suindicate Contrade (N.d.R.: Bruco, Oca, Onda e Tartuca) a presentare le loro giustificazioni, tutte, ma in particolar modo quella del Bruco, hanno cercato di declinare ogni responsabilità

dell'accaduto dell'Ente Contrada e riservarla unicamente su alcuni componenti la Comparsa e sui contradaioli che materialmente commisero gli atti di violenza e le infrazioni lamentate ... Considerato che, riconosciuta pur con rammarico, la necessità di adottare adeguati provvedimenti disciplinari, sia preliminarmente da esaminare la questione sollevata circa la responsabilità delle Contrade, questione che la Sedia del Bruco semplicizza sostenendo che **quando la Contrada è entrata nel Campo per la celebrazione del Palio, passa di diritto sotto la vigilanza dell'Autorità Comunale e della Questura** e la Contrada non è perciò più responsabile di quanto può accadere;

Ritenuto che a questa tesi l'Amministrazione Comunale non possa aderire, nè in teoria generale e tanto meno nel caso in esame;

E' risaputo infatti che, quando la Comparsa entra nel Campo, il Fantino ha già avuto dai dirigenti della Contrada precise istruzioni sulla condotta da seguire, tanto per la corsa che deve far compiere al proprio cavallo, quanto per il contegno nei riguardi delle altre Contrade che alla corsa partecipano ed è proprio da tale contegno che il più delle volte derivano gli incidenti.

Ma mentre nessuno ha mai pensato di chiamare in causa la Contrada e di dare importanza soverchia ai tafferugli che quasi sempre si verificano quando la corsa è terminata ed i fantini scendono da cavallo in mezzo a tante braccia che li accolgono festanti ed a molte altre che si protendono per colpirli, e neppure alle zuffe tra gruppi di contradaioli avversari che si accendono al passaggio del Palio portato in trionfo dai vincitori, non si può astrarre l'Ente Contrada, quando il tumulto assume le forme che si sono dovute constatare e deplorare nel Palio del 20 agosto.

Qui, inver, per conto concerne la Nobile Contrada del Bruco, si ebbe, come è già stato accennato, l'azione di una massa che comprendeva tutti, o quasi tutti, i figuranti in costume ed altri contradaioli, molti dei quali col fazzoletto distintivo, in numero tale che agli agenti dell'ordine non fu possibile contenerli nè individuare i componenti, nè i singoli atti, massa che non si limitò a clamorose proteste sotto il Palco dei Giudici (proteste che non avevano del resto alcuna giustificazione, poichè la corsa si era svolta regolarmente) ma si abbandonò ad atti di violenza e di sopraffazione, culminati nella presa a viva forza del Drappellone, nel gettarlo agli altri che attendevano nella piazza sottostante, nel farlo in pezzi insieme coll'asta che lo sosteneva e nel pretender poi minacciosamente, nelle ore più tardi della sera, che venisse tolta dalla facciata del Palazzo Comunale, dove si trovava esposta, secondo la consuetudine, la bandiera della Contrada vincitrice;

Considerato che di fronte a fatti simili, che trascendono dagli episodi ai quali il Palio di solito dà luogo per impulsi individuali facilmente perseguibili, la punizione debba ricadere sull'Ente che costituisce la collettività e ciò, non perchè l'Amministrazione Comunale intenda supporre che i legittimi rappresentanti ne abbiano colpa diretta, ma perchè solo in tal modo il provvedimento può riuscire efficace, essendo indubbio che quanto più i contradaioli sapranno che, coll'abbandonarsi ad atti inconsulti e violenti, possono nuocere, anzichè giovare alla loro Contrada, tanto più si sentiranno indotti a rifuggere dagli eccessi, senza che ciò debba portare a togliere al Palio quella vivace partecipazione del popolo che forma la sua principale caratteristica;

Considerato che, chiarito questo punto fondamentale, riferibile a tutte le Contrade che vengano a trovarsi in casi simili, sia da porre in rilievo, per quanto riguarda la Contrada del Bruco, che cogli atti deplorati, non solo fu posto il Comune nella condizione di non poter dare esecuzione al disposto dell'art. 72 del Regolamento per le corse del Palio, il quale prescrive la consegna del Drappellone alla Contrada vittoriosa, testochè i Giudici abbiano dichiarata legittima la vincita, ma alla stessa Autorità Comunale fu recato grave sfregio, col togliere a forza agli agenti che lo custodivano il Drappellone stesso e col ridurlo in pezzi, in modo da impedire che anche successivamente la consegna potesse effettuarsi e che la festa avesse il suo lieto epilogo;

Considerato, nei riguardi della Contrada della Tartuca, che non possono accettarsi le giustificazioni addotte, basate sull'affermazione che la seconda Mossa fu dal Mossiere illegittimamente dichiarata non valida, mentre era da ritenersi pienamente regolare ed avrebbe probabilmente portato alla vittoria della Contrada medesima che fu prima per due giri, permodochè il gesto del ritiro della Comparsa e del cavallo, che il Capitano non fu in tempo di impedire, deve essere giudicato come una dignitosa, istintiva protesta, che il popolo raccolto nel Campo approvò con applausi e che non ebbe conseguenze di sorta per lo svolgimento dell'ultima parte della corsa. E' da osservare infatti che, se l'art.

70 del Regolamento per le corse del Palio, dispone che il Mossiere è il solo giudice inappellabile della legittimità della mossa, non è lecito alle Contrade sostituire il proprio giudizio a quello che deve ritenersi imparziale, del Mossiere suddetto, per trarne poi ragione e pretesto ad atti di protesta, come quello del ritiro del cavallo dalla corsa, che nessuna norma regolamentare consente, poichè, ammettendo il contrario principio, ciascuna Contrada verrebbe a giudicare la mossa valida, e non valida, a seconda del proprio vantaggio e non uno solo, ma vari cavalli potrebbero essere ritirati, togliendo alla corsa ogni interesse, e dando motivo ad incidenti facilmente immaginabili. D'altra parte non è da ritenere, nel caso in esame, che il Fantino abbia potuto compiere di propria iniziativa un atto grave come quello di ritirarsi dalla corsa e di uscir dalla Piazza insieme alla Comparsa, ma tutto porta invece a credere che abbia dovuto riceverne autorizzazione, se non dal Capitano, da qualcuno che aveva l'autorità di impartire ordini al riguardo, il che involge la responsabilità della Contrada per l'infrazione commessa, infrazione che nella sua lettera di giustificazione il Capitano lealmente riconosce;

Nè è esatta l'affermazione contenuta in detta lettera che il gesto della Tartuca non abbia contribuito ad aumentare il fermento nella Piazza, poichè il solo fatto che le Comparse di altre due Contrade lo imitarono, sta a dimostrare perfettamente il contrario;

Considerando che, passando ora ad esaminare il contegno tenuto dalle Comparse della Nobil Contrada dell'Oca e di quella dell'Onda, le quali abbandonarono anch'esse il Palco Municipale e si allontanarono in buona parte dalla Piazza, si possa ammettere dovuto ad improvviso impulso dei Componenti le Comparse di manifestare la loro simpatia verso la Tartuca, così da dover escludere la responsabilità delle Contrade rispettive, ma che tuttavia l'atto sia da biasimare, poichè con esso i figuranti contravvennero collettivamente a tassative disposizioni dell'Autorità Comunale che vietano di scendere dal Palco prima che la corsa abbia avuto termine e sia anche da chiedere che dette Comparse vengano composte di elementi più tranquilli e più disciplinati...."

L'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO DEL 1906

Le squalifiche, a tempo, subite dal Bruco (2 anni) e dalla Tartuca (1 anno) arrivarono attraverso l'art. 7 del Regolamento del Palio del 1906, che vogliamo riportare integralmente:

Le Contrade essendo Enti autonomi non hanno alcuna dipendenza dall'Autorità Comunale, la quale come suprema autorità cittadina esercita su di esse solo una certa superiorità morale.

Ma nella ricorrenza delle corse del Palio le Contrade aderenti dipendono intieramente dalle prescrizioni Municipali in tutto ciò che si riferisce alle operazioni preparatorie delle corse, alla regolare disposizione ed alle decenze di simili spettacoli.

Contravvenendo potranno le Contrade essere passive di punizioni consistenti nella esclusione dalle corse per un periodo di tempo compreso fra uno e tre anni."

Come è intuibile il 2° e 3° comma dell'art. 7 rappresentarono gli "aggangi legali" per comminare le squalifiche, tanto più che nella stessa delibera n° 643 si legge questa "conclusione":

"La Giunta si riserva poi di procedere ad una revisione del Regolamento per le Corse del Palio, allo scopo di apportarvi alcune modifiche che l'esperienza ha dimostrato necessarie."

IL RICORSO DEL BRUCO

Ma la vicenda-Bruco del Palio della Pace non si fermò alla pura e semplice squalifica per due anni, in quanto la Contrada, in data 24 Settembre 1945, presentò al Prefetto un ricorso tendente all'annullamento della squalifica stessa, ricorso che merita di essere trascritto nelle sue parti principali in quanto, a nostro parere, fa parte essenziale della nascita del 101. Ecco cosa scriveva il Bruco:

E' constatato che il Drappellone del Palio straordinario del 20 agosto 1945, da consegnarsi alla Contrada vincitrice del Drago, fu asportato da un individuo in abito civile e, quindi, fatto a pezzi in un impeto di violenza collettiva. Non è esatto, perciò,

l'esposto della Relazione della Giunta Comunale, che, a proposito del Drappellone ghermito e fatto a pezzi, così descrive la scena:

Una turba di appartenenti alla Nobile Contrada del Bruco, dei quali alcuni vestiti in costume, perchè formanti parte della comparsa intervenuta al Corteo, e molti altri recanti attorno al collo un fazzoletto dai colori del Bruco ... si raccolse sotto il Palco dei Giudici, proferendo grida e minacce, allo scopo di impedire che il Drappellone, issato presso il palco medesimo, venisse consegnato alla Contrada vincitrice e ... lo fece cadere tra coloro che erano rimasti nella piazza sottostante, i quali (non tutti bruciaioi per comune testimonianza) lo ridussero a brandelli.

Questi i motivi di diritto, da parte della Giunta Comunale, onde colpire l'Ente Contrada. Ma, perchè siano davvero motivi di diritto, bisogna inferire la indennità fra l'Ente Contrada e la turba appartenente ad essa e i molti altri recanti attorno al collo un fazzoletto dai colori della Contrada, la quale duplice illazione è senza fondamento giuridico. La Contrada, infatti, ha un Consiglio Direttivo, che la rappresenta e che gode la fiducia dell'Autorità Comunale, a cui spetta, persino, il diritto di sciogliere il Consiglio -se non si attiene alle forme da Lei fissate- e di nominare un Commissario, che ne faccia le veci e la rappresenti. La Contrada non è altro che la depositaria e custode delle storiche monture, mentre il proprietario è il Comune di Siena (N.d.R.: Nel 1945 i costumi delle Contrade erano quelli del rinnovo del 1928, eseguiti a cura del Comune e che diventeranno di proprietà delle Contrade, come era prescritto dall'art. 11 del contratto tra Comune e Magistrato delle Contrade del 3 febbraio 1924, dopo il Palio dell'agosto 1951); la Contrada partecipa a feste e celebrazioni cittadine e nazionali, in seguito ad invito od ordine dell'Autorità Comunale; la Contrada invia la Comparsa per la celebrazione del Palio, coll'ordine tassativo di mandare preventivamente la lista dei suoi componenti all'Autorità Comunale; la Contrada è sostituita dall'Autorità Comunale, riguardo alla condotta della Comparsa, quando questa entra in corteo ne "Il Campo" per la storica passeggiata e per la corsa del Palio.

Se questi sono i dati di fatto, come sono, è ovvio che l'Ente Contrada non deve identificarsi con la "Comparsa", che può essere formata anche da elementi estranei alla Contrada, di cui portano i costumi, nè, tanto meno con la turba -descritta nella Relazione della Giunta Comunale- e con i molti altri recanti attorno al collo un fazzoletto dai colori di una data Contrada.

Immediata la risposta del Prefetto che in data 6 Ottobre invita la Giunta e riesaminare la questione del Bruco, ma passeranno due mesi prima che si arrivi a leggere la delibera n° 1028 (del 20 dicembre 1945) con la quale il Comune ribadisce la responsabilità dell'Ente Contrada nei fatti scoppiati immediatamente dopo la conclusione della corsa. Ecco la parte più significativa di quella delibera di dicembre adottata dal Comune per respingere il ricorso presentato dal Bruco:

... Ritenuto che la parte motiva della citata deliberazione 30 agosto scorso n° 643 contiene già nelle sue argomentazioni una confutazione anticipata di quanto nell'esposto della Nobile Contrada del Bruco si viene ad accampare, ma che purtuttavia, fermo restando il principio che ogni risoluzione di merito in ciò che riguarda il Palio è di esclusiva competenza del Comune, per un doveroso riguardo verso l'Autorità Governativa e perchè non si possa credere che la Giunta voglia sfuggire alla discussione dei propri provvedimenti, siano da riprendere in esame, ad una distanza di quattro mesi di tempo e quindi colla massima serenità, gli incresciosi incidenti che alle sanzioni adottate dettero luogo, in rapporto alle eccezioni di fatto e di diritto che, secondo i ricorrenti, dovrebbero portare ad invalidarle;

...Ritenuto che l'accusa di inesatta ed esagerata espositiva degli incidenti che i Dirigenti della Contrada del Bruco hanno creduto di formulare, all'evidente scopo di minimizzarli e far apparire eccessivi i provvedimenti disciplinari adottati, non regga di fronte all'accurata inchiesta che l'Amministrazione Comunale subito dispose ed alle testimonianze verbalizzate, molte delle quali di Agenti della Forza Pubblica che, essendo di servizio, dovettero intervenire contro i turbolenti e che non hanno interesse alcuno a falsare la verità;

Ritenuto che la circostanza sulla quale l'esposto più specialmente si sofferma, che

cioè il Drappellone venne afferrato da un individuo in abito civile non infirma affatto quanto nella deliberazione è riferito, inquantochè ivi è detto che "una turba di appartenenti alla Nobile Contrada del Bruco, dei quali alcuni formanti parte della Comparsa intervenuta al Corteo e molti altri (naturalmente vestiti in abito civile) recanti attorno al collo un fazzoletto dai colori e coll'emblema di detta Contrada, dopo aver percorso il fantino del Drago che dovè essere fatto entrare nel Cortile del Podestà, si raccolse sotto il Palco dei Giudici proferendo grida e minacce, allo scopo di impedire che il Drappellone venisse consegnato alla Contrada vincitrice e dopo aver tentato di impadronirsene, col salire per la scaletta che dà accesso al Palco in parola, poichè ebbe ad incontrare resistenza da parte delle Forze di Polizia, riuscì egualmente a ghermirlo dalla contigua terrazza di un pubblico esercizio ed avutolo, lo fece cadere tra coloro che erano rimasti nella Piazza sottostante, i quali lo ridussero a brandelli".

Ritenuto che l'esposto mira a giuocare sulla parola turba per sostenere che si trattò invece di un solo individuo, ma l'artificio è però ingenuo, poichè parlando degli atti compiuti da una turba, ossia da un numeroso gruppo di fanatici, non si poteva descrivere l'azione di ciascuno, mentre i rapporti degli agenti sono concordi nell'affermare che "alcuni contradaioi, avendo riconosciuta l'impossibilità di giungere sino al Drappellone si portarono nella terrazza del Bar Costarella a lato del Palco dei Giudici, lo staccarono dal muro e lo gettarono di sotto", e dal canto suo il Custode Comunale che lo aveva in consegna aggiunge che l'individuo che materialmente afferrò l'asta e riuscì ad avere ragione degli sforzi che egli faceva per ritenerlo "portava pantaloni scuri, camicia bianca, con fazzoletto del Bruco al collo" e cioè era uno di coloro che, staccatisi dal grosso rimasto in piazza, più agile e più audace degli altri, riuscì ad impadronirsi del Drappellone e lo gettò ai compagni che compirono l'impresa, lacerandolo completamente;

Ritenuto su ciò che riguarda il rapporto tra l'operato della massa o turba (come venne appellata per gli eccessi ai quali si abbandonò) e la Contrada considerata come Ente di fatto, poichè manca il riconoscimento giuridico da parte dello Stato, la Giunta debba anzitutto riferirsi a quanto nella deliberazione 30 agosto anno corrente n° 643 ebbe a considerare e cioè che quando ci si trovi di fronte a fatti che trascendono dagli episodi ai quali le corse del Palio di solito danno luogo e si rende impossibile, per il numero dei contradaioi che li commisero, identificare e perseguire i singoli individui, la punizione debba colpire l'istituzione che rappresenta la collettività al preciso scopo di renderla efficace, col dimostrare agli elementi più accesi ed interperanti che abbandonandosi ad atti inconsulti e violenti, possono recar danno, anzichè vantaggio alla loro Contrada;

Ritenuto che questo stesso criterio trova la sua logica applicazione in vari altri casi di violenze collettive, a cominciare da quelle che continuamente si verificano nelle gare sportive e specialmente nelle partite di calcio, in cui si squalificano i campi di giuoco e si penalizzano le Società, per giungere (si parva licet componere magnis) alle dimostrazioni ostili di folla contro le Sedi dei Rappresentanti Esteri, per le quali i Governi sono tenuti a presentare scuse, a rifondere danni e a dare altre soddisfazioni;

Ritenuto che su questo punto i ricorrenti respingono invece qualsiasi identità tra gli autori materiali delle violenze e l'Ente Contrada che essi rappresentano, sino a quando il Comune non possa alla Contrada stessa attribuire con fondamento le qualità di mandante;

Ritenuto che a quest'argomentazione, in apparenza formidabile, sia anzitutto da obbiettare che se davvero nei deplorabili incidenti avvenuti, la figura del mandante fosse emersa, non si sarebbe rimasti nel campo delle sanzioni disciplinari, ma passati in quello delle responsabilità penali, sol che si pensi alle conseguenze ancor più gravi che la provocazione poteva avere se in luogo del Drago, i Brucaioli si fossero trovati di fronte una Contrada di pari massa popolare;

Ritenuto che, in secondo luogo, dal momento che si vuol portare la discussione in questo terreno, l'Amministrazione Comunale, non debba tacere che la causa principale dei fatti sia da ricercare nel sentimento di una vittoria arcisicura che negli appartenenti alla Contrada del Bruco venne ingenerato dagli illeciti patteggiamenti, anche scritti, che i Dirigenti conclusero con quasi tutte le Contrade partecipanti alla corsa, impegnando l'Ente Contrada alla corresponsione di rilevanti somme, cosicchè quando l'esito del Palio fu contrario alla generale aspettativa, gli eccessi ai quali i Brucaioli

si abbandonarono non furono una manifestazione di comprensibile dolore per l'avversa sorte, ma assunsero il carattere di una violenta protesta, come si trattasse di un'ingiustizia sofferta, o di un diritto concultato, giungendo sino a distruggere il Drappellone perchè non potesse venire assegnato ad altri;

Ritenuto che, di fronte a ciò, venga a perdere ogni importanza il fatto che la nota dei componenti la Comparsa era stata, ai termini del Regolamento, precedentemente inviata al Comune, e che della comparsa stessa potevano far parte anche individui di altre Contrade inquantochè nessuno potrà negare che la massa di coloro che commisero la violenza, compresi alcuni vestiti in costume, o recanti altri segni esteriori, appartenesse alla Contrada del Bruco;

Ritenuto che del resto anche lo spirito al quale venne informato il Regolamento Municipale per le corse del Palio contrasta colla posizione giuridica di Ente pressochè astratto e passivo che i ricorrenti si sforzano di attribuire alla Contrada, inquantochè all'art. 7, per i casi di infrazioni alle prescrizioni del Comune in tutto ciò che si riferisce alle operazioni preparatorie, alla regolare disposizione ed alle decenza dello spettacolo, senza troppo sofisticare sulle responsabilità dei singoli, stabilisce che si applichi come punizione l'esclusione delle Contrade dalle Corse per un periodo da uno a tre anni, il che viene in sostanza a confermare la tesi che solo in tal modo si possa efficacemente reprimere tutto ciò che può nuocere allo svolgimento ordinato e decoroso della storica celebrazione, poichè quando ad opera di un gruppo di fanatici contradaioi scoppia un tumulto e nel pubblico che ghermisce il Campo si diffonde il panico, è l'Amministrazione Comunale che, insieme coi suoi Funzionari ed Agenti, deve intervenire, non solo per ristabilire la calma, ma anche per dimostrare, con adeguate, successive sanzioni, che la passione di Contrada, non può, nè deve impunemente cadere in eccessi come quelli di cui si discute ...

La replica del Comune all'esposto del Bruco risulta importante perchè evidenzia varie soluzioni giuridiche con cui veniva bloccato ogni possibile tentativo di eludere una responsabilità, che oggi sarebbe diretta, e che, a norma regolamentare, non poteva esistere in quel 1945, anche perchè il Palio non aveva mai assistito, nel passato, a contestazioni del genere.

Va soffermata l'attenzione là dove la Giunta Comunale asserisce che:

il criterio trova la sua logica applicazione in vari altri casi di violenze collettive, a cominciare da quelle che continuamente si verificano nella gare sportive e specialmente nelle partite di campionato di calcio, in cui si squalificano i campi di giuoco e si penalizzano le Società.

Ebbene, l'aggancio alla regolamentazione sportiva, e calcistica in particolare, poteva risultare evidente in maniera diretta se, alla nascita, nel 101 fosse stata inserita quella clausola (comportamento dei propri contradaioi) che, al contrario, nacque solo nel 1972, cioè dopo 23 anni.

E' quindi sostenibile, più che mai, ma del resto, in effetti, molto opinabile, la tesi che vedrebbe il 101 alieno da ogni riferimento sportivo-calcistico.

L'elasticità, usata dalle varie Giunte per far configurare i molti casi, registrati sul tufo, nel 101, è stata da sempre, ma vista in retrospettiva, causa di notevoli polemiche ed il lettore potrà facilmente accorgersi come il mutamento di mentalità da parte delle Giunte stesse abbia influito sulle sanzioni adottate nei confronti di Contrade e "addetti".

Tutti gli esempi futuri serviranno, appunto, non ad invalidare l'attuale "coerenza" disciplinare della Giunta "era Barni", bensì a rilevare la facilità con cui veniva ignorato un articolo del regolamento.

2 LUGLIO 1946

Ad accrescere il "bisogno" di regolamentare nuovamente il Palio concorre, indubbiamente, lo svolgimento del dopo-Palio del 2 luglio 1946.

Anche in quell'occasione il Palio non venne assegnato immediatamente alla Contrada vincitrice (il Montone), ma il giorno dopo a causa della violenta "contestazione" da parte degli ocaioli.

Si legge nel rapporto del Direttore di Polizia Urbana del 15 luglio 1946:

...Ho accertato che l'alfiere dell'Oca, Livio Burroni, colpì leggermente alla testa, con l'asta della bandiera, il fantino Fernando Leoni (Ganascia) quando questi passò davanti al palco delle comparse per rientrare nel Cortile del Podestà, dopo la prima mossa non valida. Ritengo che non vi sia stata l'intenzione di fare del male al fantino perchè il colpo fu vibrato con la punta della bandiera e siccome l'asta è elastica, nessun danno poteva derivare al colpito anche se fosse stato preso a pieno. Il Burroni afferma che fece tale gesto senza animosità, altrimenti avrebbe colpito con l'impugnatura della bandiera. Ripeto che trovo giusta tale versione; però, siccome è bene che tali fatti non siano assolutamente compiuti, neppure per ischerzo, mi rimetto al giudizio della S.V. per l'applicazione di una eventuale punizione al Burroni (N.d.R.: il Burroni venne squalificato per 5 anni).

... Il tentativo di lacerare il drappellone del Palio fu compiuto da alcuni fanatici, fra i quali ho riconosciuto tale Ezio Gori. Il Gori fu respinto varie volte, dal Palco dei Giudici, dal Sig. Assessore Avanzati, dal sottoscritto e dai Vigili Urbani Poggiani e Pesavento. Malgrado i nostri sforzi riuscì a rompere l'asta del drappellone. ...

... L'assalto al Mossiere fu compiuto da elementi contradaiooli, fra i quali -a quello che mi viene testimoniato- erano anche alcuni figuranti dell'Oca e della Tartuca. Sono sempre in corso gli accertamenti tendenti ad individuare chi essi fossero, ma fino a questo momento nessuno è stato riconosciuto, nè dal Vice Brigadiere Innocenti, nè dai Vigili Urbani che si trovarono nel gorgo delle colluttazioni. Fra i civili furono riconosciuti: Ettore Tancredi, detto il Bighino; tale Ricci Guglielmo, detto Riccino, ed altri contradaiooli dell'Oca. ...

Da parte della Giunta Municipale non furono, comunque, presi provvedimenti nei confronti dell'Oca e, pertanto, l'esame si deve fermare al fatto di per sè, pur, ovviamente, restando contrari alla mancata applicazione di sanzioni nei confronti dell'Oca, anche in virtù del recentissimo precedente del Bruco che era stato, però, annullato nell'aprile del 1946. Inutile sottolineare il fatto che l'Oca sarebbe stata direttamente responsabile degli incidenti con il 101.

16 AGOSTO 1948

A cavallo tra il 7 febbraio 1948 (giorno di presentazione da parte della Commissione del nuovo Regolamento del Palio) e il 5 febbraio 1949 (giorno di approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo testo del Regolamento) la cronaca paliesca registra gli incidenti accaduti durante lo svolgimento del Palio di agosto del 1948.

A tutti, ormai, noto l'episodio del tamburino dell'Onda Novello Inglesi, resta, per la stragrande maggioranza delle persone, un mistero il comportamento di un contradaioolo della Torre, Mario Serchi. Ecco cosa si legge nella deliberazione della Giunta del 25 agosto 1948 (n° 647):

Vista la relazione presentata dai Signori Deputati alla festa del Palio del 16 agosto corrente e il rapporto del Direttore di Polizia urbana dai quali è dato da rilevare:

... 3° che contro i cavalli in corsa fu lanciato da un figurante della Contrada dell'Onda, identificato nella persona del giovane Inglesi Novello tamburino della Contrada stessa, un grosso tamburo di parata. - 4° che un grave tentativo di danneggiamento contro la Contrada della Lupa fu compiuto da tale Mario Serchi il quale entrò nella pista e si pose dinanzi al cavallo di detta Contrada con la evidente intenzione di afferrarlo per la briglia, non riuscendo nell'intento per l'energico atteggiamento del fantino; ... Ritenuto che ... i fatti assumono carattere di notevole gravità che impongono all'Amministrazione provvedimenti adeguati onde sia mantenuta la disciplina più ferma per il regolare svolgersi della manifestazione che diversamente rischierebbe di degenerare dando luogo a proteste, tumulti e perturbamento dell'ordine pubblico ... DELIBERA ... 3°) di sospendere da ogni attività inerente al Palio fino a tempo indeterminato il tamburino dell'Onda

Novello Inglese; 4°) di dar mandato al Direttore di Polizia che il suddetto Novello Inglese e il Signor Serchi Mario, trasgressori dell'ordinanza del Sig. Questore, siano deferiti al Questore stesso per gli opportuni provvedimenti.

Con l'attuale 101, che nel 1948, come nel 1946, doveva ancora sorgere, sarebbero state due le Contrade squalificate: l'Onda (per responsabilità diretta nel comportamento dell'Inglese) e la Torre (per responsabilità soggettiva nel comportamento del Serchi). E simili squalifiche non avrebbero assolutamente assunto il carattere di repressione, come repressive non furono le squalifiche comminate nel 1945 a Bruco e Tartuca, e come repressiva non sarebbe stata quella dell'Oca nel 1946.

E' certo che furono questi "incidenti" a sollecitare, dopo un anno, l'approvazione del nuovo regolamento con la comparsa, per la prima volta nella storia del Palio, del 101.

IL 101 TRA IL 1949 E IL 1966

Tra il 1949 e il 1966, data da considerarsi "storica" nella leggenda paliesca del dopoguerra, ci sono due casi che meritano più di un approfondito esame circa l'interpretazione delle varie Giunte su questo 101. I due casi antecedenti al 1966 portano le date del luglio 1958 e dell'agosto 1964; due esempi che dovevano richiamare la responsabilità oggettiva delle rispettive Contrade e che, invece, fecero "dimenticare" l'applicazione del 101, trasformatosi, forse per fortuna e forse no, in un "ornamento" del Regolamento del Palio.

2 luglio 1958

Per il Palio di luglio 1958 si legge nel rapporto, datato 6 agosto, del Comandante dei Vigili Urbani:

Come da incarico ricevuto, ho esplicito le indagini necessarie a portare in giusta luce i protagonisti degli incidenti avvenuti nei pressi del Chiasso Largo il 2 luglio scorso, dopo la corsa del Palio.

Da tali indagini è emerso che il primo incidente avvenne quando il fantino della Lupa (N.d.R. Lazzaro Beligni detto Giove) poco dopo sceso da cavallo, si trovò circondato da un gruppo di contradaiole che cercavano di sopraffare lui e chi lo accompagnava. Tra questi c'era un solo figurante e precisamente il barbaresco della Contrada della Torre Signor Bernardoni Giovanni abitante in Siena in Via Tommaso Pendola n° 25 (di anni 49).

In tale trambusto il fantino della Lupa fu colpito con qualche pugno e lo zucchini di metallo che portava in testa calpestato e reso inservibile.

L'episodio della bandiera avvenne subito dopo, ma in località più vicina ai matcrassi; qui agirono contradaiole non in costume che tentarono di togliere la bandiera dalle mani di un figurante della Lupa, nel tira e molla che seguì, la bandiera cadde in terra e fu raccolta dal Signor Ghezzi Luciano di anni 32 abitante in Via Stalloreggi n° 54 (a sua dichiarazione contradaiole della Torre) il quale con la bandiera in mano, si diresse verso Salicotto, ma dopo pochi passi, dette la bandiera ad altro giovane che dice di non conoscere, il quale la scaraventò oltre i materassi stessi facendone perdere le tracce.

Le polemiche non si fecero attendere, all'indomani del Palio, con tanto di protesta ufficiale della Lupa, in data 6 luglio, mentre da parte del Comune si provvide solo alla punizione, con la squalifica per un Palio, del Barbaresco della Torre, senza per altro chiamare direttamente in causa la Torre stessa in base al 101 per confermare la sovranità del Comune e la responsabilità della Contrada "per tutto ciò che concerne la Festa del Palio".

Ecco riportata la deliberazione n° 1145 dell'8 agosto 1958 con la quale venne sospeso per un Palio il Bernardoni:

Visto il proprio atto 1° agosto 1958, col quale fu deliberato, fra l'altro, di disporre un supplemento di indagini allo scopo di accertare il nominativo di un figurante della Contrada della Torre, che, secondo notizie pervenute, indossando il costume

col quale aveva preso parte al Corteo Storico del Palio 2 luglio 1958, sarebbe passato a vie di fatto contro il fantino di altra Contrada;

Viste le informazioni rimesse dall'Ufficio competente dalle quali risulta che, effettivamente, subito dopo la corsa del Palio in argomento un figurante della Contrada della Torre e precisamente il "barbaresco" Sig. Giovanni Bernardoni, indossando il costume, passò a vie di fatto contro il fantino della Contrada della Lupa;

Ritenuto che il Bernardoni debba essere punito perchè quanto da lui compiuto è di grave pregiudizio alla conservazione dei preziosi costumi e al decoro della cerimonia;

Ritenuto altresì di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, stante l'urgenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1957, n° 530; ... DELIBERA ...

1) di sospendere il Sig. Bernardoni Giovanni da ogni attività inerente al Palio del 16 agosto 1958 ...

16 agosto 1964

Ma se la Torre doveva essere chiamata a rispondere del comportamento del proprio Barbaresco, con conseguenze che avrebbero potuto portare addirittura alla squalifica della Contrada, ben più gravi avrebbero dovuto essere le sanzioni nei confronti dell'Oca, il cui Barbaresco, Umberto Piazzesi, si rese responsabile di un gravissimo atto nell'agosto 1964 e che tutti, riteniamo, ricordano perfettamente perchè o vissuto direttamente o attraverso i vivi e coloriti "colloqui da veglia".

Fu infatti il Piazzesi che con un calcio cercò di provocare la caduta di Giuseppe Vivencio detto Peppinello, fantino della Chiocciola, appena data la mossa; l'atto è da configurarsi in pieno nel tentativo di falsare lo svolgimento della corsa.

Come nel caso della Torre, anche in questo 1964 la responsabilità della Contrada, stranamente, non fu tirata in ballo, tanto più che il Piazzesi venne squalificato per due anni per violazione dell'art. 79 e non anche del secondo comma dell'art. 80.

L'articolo 79, infatti, è oggi così formulato, come lo era nel Regolamento del 1949, in vigore nel 1964:

"E' dovere di tutti coloro che sono chiamati a figurare nel Corteo di tenere un contegno corretto e disciplinato, uniformandosi senza discutere agli ordini loro impartiti dal Maestro di Campo e dai Rotellini, e di cooperare, in quanto da ciascuno possa dipendere, alla migliore riuscita di questa parte della celebrazione.

In particolar modo è loro proibito, durante il percorso nel "Campo", di fumare, gridare, soffermarsi per parlare con spettatori, prendere bibite od altro, togliersi il copricapo o altra parte del costume, o portare oggetti che non facciano parte di questo.

I contravventori sono punibili con la sospensione temporanea, o con l'espulsione a vita dal far parte del Corteo."

Il secondo comma dell'art. 80 dice invece:

Nessun figurante, sino a quando la corsa del Palio non sia terminata, può scendere per qualsiasi motivo o pretesto, dal palco suddetto, sotto pena dell'immediato allontanamento dalla Piazza e delle sanzioni previste nell'ultimo comma dell'articolo precedente."

Il testo della deliberazione n° 294 del 16 febbraio 1965 con cui si arrivò alla squalifica del Piazzesi è il seguente:

Vista la lettera del Priore della Contrada della Chiocciola con la quale il medesimo denuncia il Barbaresco della Nobil Contrada dell'Oca Sig. Piazzesi Umberto, che durante il Palio del 16 agosto 1964, nell'intento di arrecare danno al fantino Vivencio Giuseppe, detto "Peppinello", portante i colori e le insegne della Contrada della Chiocciola, si sporse da un palco, situato tra la Fonte Gaia e la Mossa, e sferrò un calcio al suddetto fantino che già trovavasi in corsa e che non fu disarcionato poichè trovò appoggio nel cavallo e nel fantino di un'altra contrada;

Vista la copia fotografica dell'evento, allegata alla sopradescritta denuncia, comprovante pienamente i fatti lamentati;

Vista la lettera in data 14 gennaio 1965, n. 21478 con la quale furono contestate

al Sig. Piazzesi Umberto le infrazioni di cui sopra e chieste le discolpe a mente dell'art. 79 del Regolamento del Palio;

Ritenuto che le discolpe pervenute, in data 26 gennaio 1965, non sono affatto attendibili, nè giustificano in alcuna maniera il gesto compiuto dal medesimo;

Considerato, pertanto, che nei confronti del Piazzesi Umberto, che nella detta circostanza indossava il costume del Barbaresco della Nobil Contrada dell'Oca -e quindi chiamato a figurare nel Corteo Storico del Palio e tenuto, in base alle disposizioni regolamentari, a tenere un contegno corretto e disciplinato ed a cooperare, in quanto da ciascuno possa dipendere, alla miglior riuscita della celebrazione- debba adottarsi un provvedimento disciplinare che serva di monito a tutti i partecipanti alla manifestazione a chè non debbano ripetersi gli inconvenienti lamentati; ... DELIBERA - di infliggere, con decorrenza immediata, al Sig. Piazzesi Umberto, che nella circostanza sopraindicata, indossava il costume di Barbaresco della Nobil Contrada dell'Oca, la sospensione per due anni a prendere parte alla manifestazione del Palio.

16 AGOSTO 1966: LA DATA DELLA LEGGENDA

Si giunge così al 1966, l'anno già definito "storico" della leggenda paliesca del dopoguerra per tutta quella serie di incidenti che, sotto certi aspetti, anticiparono la "rivoluzione sociale del 1968".

Prova Generale rinviata per invasione di pista da parte dei contradaioi del Montone; altra invasione di pista durante lo svolgimento del Palio del 16 agosto da parte dei torraioi e rinvio della corsa al giorno successivo. Polemiche, tensioni e proteste a non finire, ma da parte del Commissario Straordinario ferma e decisa volontà di far rispettare le norme del Regolamento.

Accanto alle sanzioni del Montone e della Torre avrebbero dovuto collegarsi anche quelle per Drago e Oca, oggettivamente responsabili del comportamento dei propri Barbareschi (Mario Bianciardi del Drago e Enrico Brandani dell'Oca) come vedremo in questa delibera n° 1 del 9 gennaio 1967, con la quale il Montone venne squalificato per un Palio, la Torre per due, il Bianciardi e il Brandani per quattro. Ecco la delibera nei punti più significativi per la nostra storia:

Premesso che durante lo svolgimento della prova generale del 15 agosto 1966, della "provaccia" del successivo giorno 16, e della corsa del Palio dello stesso 16, proseguita e conclusa il giorno 17 si sono verificati incidenti che hanno determinato:

1 - la soppressione della prova generale del 15 agosto;

2 - la soppressione della corsa del Palio del successivo 16 ed il rinvio della stessa al giorno 17;

Visti i rapporti del Direttore di Polizia f.f. in data 16 e 17 agosto 1966, il rapporto dei Deputati della Festa in data 17 agosto 1966, ed il rapporto congiunto dei Deputati della Festa e del Mossiere in data 20 agosto 1966, relativi agli incidenti sopracitati ed a varie infrazioni di fantini e figuranti, rilevate nelle citate circostanze;

dato atto:

- che si è provveduto, ai sensi dell'art. 98, 3° comma, del Regolamento del Palio, a contestare al Priore della Contrada di Valdimontone gli addebiti relativi alla responsabilità della Contrada stessa per gli incidenti occorsi durante lo svolgimento della prova generale e della "provaccia" ed al Priore della Contrada della Torre gli addebiti relativi alla responsabilità della Contrada stessa per gli incidenti occorsi durante lo svolgimento della corsa del Palio;

- che altresì, sono state contestate ai presunti responsabili ed ai Priori di rispettiva appartenenza, le infrazioni addebitate ai Signori Daviddi Luciano, fiduciario del Capitano, Serchi Marino, barbaresco, e Gambelli Ulisse, portaceste, tutti della Contrada della Torre, ed ai Signori Bianciardi Mario, barbaresco della Contrada del Drago, Brandani Enrico, barbaresco della Contrada dell'Oca, e Valentini Paolo, barbaresco della Contrada del Valdimontone;

Udito il parere del Magistrato delle Contrade che si è ritenuto di interpellare quale organo maggiormente qualificato ad esprimere un giudizio sui fatti accaduti e sulle infrazioni delle norme regolamentari;

Ritenuto:

- che il comportamento dei contradaioi di Valdimontone che, in occasione della prova generale, mentre i cavalli, usciti dalla Corte del Podestà, stavano dirigendosi al canapo per la mossa, invasero la pista impedendo l'effettuazione di detta prova, e ripetevano l'invasione in occasione della "provaccia", ha reso la Contrada stessa responsabile di pregiudizio e danno alla preparazione del Palio, giusta l'art. 97 del Regolamento;

- che il comportamento dei contradaioi della Torre, fra i quali alcuni figuranti non potuti identificare nelle persone, in occasione della corsa del giorno 16, dopo che il Mossiere aveva invalidato la seconda mossa e mentre i cavalli, nella Corte del Podestà, erano in attesa di essere ricondotti al canapo, invasero la pista impedendo l'effettuazione della corsa, ha reso la Contrada stessa responsabile di pregiudizio e danno allo svolgimento ed al decoro del Palio, giusta l'art. 97 del Regolamento;

- che detta Contrada è altresì responsabile, giusta l'art. 101, 2° comma del Regolamento, del comportamento del fiduciario del Capitano, signor Daviddi Luciano, che non ha impedito che il cavallo della Contrada stessa venisse portato fuori dalla corte del Podestà, mentre si era in attesa della terza mossa del 16 agosto;

- che il signor Bianciardi Mario, barbaresco della Contrada del Drago, ha tentato di provocare disordini allo scopo di impedire lo svolgimento della corsa del 17 agosto;

- che il signor Brandani Enrico, barbaresco della Contrada dell'Oca, la mattina della "provaccia" ha colpito con un pugno un fantino (N.d.R.: Giuseppe Gentili detto Ciancone, fantino dell'Onda);

- che i signori Serchi Marino e Gambelli Ulisse, rispettivamente barbaresco e portaceste della Contrada della Torre, hanno portato il cavallo della Contrada stessa fuori della Corte del Podestà, mentre si era in attesa della terza mossa del 16 agosto;

- che il signor Valentini Paolo, barbaresco della Contrada di Valdimontone, ha portato via il cavallo della Contrada stessa quando gli altri cavalli stavano dirigendosi al canapo per la mossa della prova generale del 15 agosto;

Ritenuto di dover adottare, nei confronti delle Contrade risultate responsabili, adeguati provvedimenti disciplinari, essenzialmente per costituire per ogni altra Contrada una remora al ripetersi di episodi del genere di quelli verificatisi, che non possono che danneggiare la secolare istituzione del Palio e nuocere al decoro della Città di Siena;

Ritenuto che per i figuranti, per i quali il Regolamento non considera l'irrogazione di sanzioni specifiche, l'Autorità Comunale possa avvalersi, nei futuri Palii, della facoltà, di cui all'art. 75 del Regolamento stesso, di non approvare le note delle persone prescelte a figurare nelle Comparse delle Contrade;

Visti gli artt. 97, 98 ... del Regolamento del Palio;

D E L I B E R A

di infliggere le seguenti sanzioni disciplinari ai responsabili dei fatti illustrati in narrativa:

1 - esclusione della Contrada di Valdimontone dalla partecipazione ad un Palio;

2 - esclusione della Contrada della Torre dalla partecipazione a due Palii;

(...)

6 - inibizione ai Signori Bianciardi Mario, Brandani Enrico, Serchi Marino, Gambelli Ulisse e Valentini Paolo ad essere prescelti a figurare nelle Comparse delle Contrade per quattro Palii.

Ciò che lascia, ovviamente, perplessi, oltre al mancato rilievo di responsabilità oggettiva per il Drago e per l'Oca, è il fatto che la Torre e il Montone vennero squalificate non perchè ritenute oggettivamente responsabili in base al 101, bensì al primo comma

dell'art. 97, che riportiamo testualmente:

Per le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nei riguardi delle quali non sia già specificatamente stabilita la sanzione relativa e per altre mancanze che, sebbene non contemplate nel Regolamento medesimo, abbiano tuttavia recato pregiudizio, o danno alla preparazione, allo svolgimento, od al decoro del Palio, le Contrade, quando sia riconosciuta la loro responsabilità, sono passibili, a seconda della gravità dell'infrazione, o della mancanza commessa, delle seguenti punizioni: ...

Insomma, come vediamo di seguito, il 101 sarà chiamato addirittura dalla Torre per chiedere l'annullamento della sanzione di squalifica di due Palii!

Il ricorso della Torre

Ecco le parti più interessanti del ricorso della Torre presentato in data 9 febbraio 1967, dopo la comunicazione ufficiale ricevuta il 30 gennaio:

... Motivi del ricorso

1) Nullità della delibera

La procedura adottata dal Commissario Straordinario è nulla perchè affetta da gravi ed insanabili vizi procedurali.

Infatti l'organo giudicante ha interpellato, prima della decisione, il Magistrato delle Contrade che nella delibera viene indicato come "l'organo maggiormente qualificato ad esprimere un giudizio sui fatti accaduti e sulle infrazioni delle norme regolamentari".

La richiesta e la utilizzazione del parere di detto organo urta palesemente contro lo spirito e la lettera del Regolamento per il Palio e delle Costituzioni del Magistrato delle Contrade.

Infatti il Regolamento per il Palio non fa menzione di possibili richieste di pareri, vincolanti o meno, ad altri organi e ciò evidentemente per garantire l'organo giudicante da qualsivoglia influenza esterna.

Le Costituzioni del Magistrato delle Contrade escludono poi, espressamente, nell'art. 2 lettera c) ogni e qualsiasi ingerenza nella materia in esame che è affidata esclusivamente alla Autorità Comunale e ciò in quanto si è sempre e rettamente ritenuto il Magistrato delle Contrade come organo, per sua natura, non imparziale in materia disciplinare. E' inconfutabile infatti l'interesse delle altre Contrade alla esclusione di una consorella dal Palio!

2) Carenza di motivazione

L'Organo Giudicante si è limitato a riportare pedissequamente i fatti esposti nella contestazione degli addebiti ricevuta dalla Contrada della Torre in data 6 ottobre 1966.

Ciò senza esaminare argomentazioni di discolpa consistenti sia nella considerazione di elementi che potevano escludere la responsabilità quanto meno sotto il profilo dell'elemento soggettivo.

Tale carenza di motivazione priva sostanzialmente la Contrada della Torre del diritto alla difesa, essendo di fatto impossibile un valido contraddittorio, e quindi vizia insanabilmente la delibera.

3) Eccesso di potere

L'Organo giudicante afferma che i provvedimenti disciplinari sono stati essenzialmente adottati per costituire una remora per ogni altra Contrada.

Quindi la pena è stata inflitta per motivi di opportunità non previsti dal regolamento e perciò senza tener conto delle cause del comportamento di alcuni contradaioi della Torre, essendosi voluto colpire la Torre non per le sue colpe ma per evitare eventuali future colpe di altre Contrade.

Con ciò si sono chiaramente ecceduti i poteri conferiti dal regolamento che chiede la punizione della Contrada in quanto e solo in quanto colpevole; e si è dato la prevalenza ad ipotetiche ragioni di convenienza invece che ai reali diritti di chi non si è potuto validamente considerare colpevole.

4) Ingiustizia della decisione

La Contrada della Torre a mezzo del sottoscritto Priore (N.d.R. Renzo Fontana) presentando, a norma di regolamento, le proprie deduzioni chiarì la vicenda con argomenti che non solo dovevano essere esaminati ma anche accolti.

...preme peraltro sottolineare quanto segue:

il Commissario Straordinario ha sostenuto che i contradaioli della Torre invasero la pista impedendo l'effettuazione della corsa, violando così l'art. 97 del Regolamento.

La conclusione è palesemente alquanto frettolosa: non si è voluto infatti tener conto del fatto che la manifestazione non era diretta ad impedire la carriera, bensì ad effettuarla con la partecipazione della Torre che ne era in grado essendo il proprio fantino idoneo allo scopo.

Non ci fu mai in nessuno la volontà di recar pregiudizio e danno allo svolgimento ed al decoro del Palio e di fatto tale pregiudizio non vi fu.

Il Palio è infatti festa popolare che trova il maggior motivo di interesse proprio nella passione del popolo; per cui tale passione non può certo menomarne mai la dignità.

Il Palio è uscito dalla vicenda con il suo fascino intatto e forse è stato fatto oggetto di maggior attenzione da parte di chi, fino ad oggi, l'aveva considerato distrattamente.

La decisione di non far correre il Palio non dipese dalle proteste dei Torraioni che reclamavano il diritto della loro Contrada alla partecipazione, bensì da autonome decisioni delle Autorità Comunali.

Se così non fosse, facile sarebbe stato per la forza pubblica intervenire per sciogliere la manifestazione.

La decisione Commissariale non ha tenuto conto del clima che si era creato a Siena per gli incidenti della sera precedenti il Palio, non imputabili certo alla Torre e perfino di chiara intonazione contradaiola. Non solo, ma la Contrada responsabile di tali fatti (N.d.R. il Montone) è stata punita meno gravemente della Torre!

Infine, e non è argomento che poteva sfuggire neppure a chi fosse inesperto in materia di Contrade, il 2° comma dell'art. 101 del Regolamento del Palio recita testualmente:

L'Ente Contrada ... è altresì responsabile del contegno della propria comparsa e del fantino, quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti e si sia potuto stabilire che esso fu dovuto a disposizioni o ad incitamento dei Dirigenti, od al loro atteggiamento colposamente passivo.

Dall'analisi del contenuto del predetto comma si rileva, senza possibilità di interpretazioni diverse quanto segue:

a) La Contrada è responsabile del contegno della comparsa e del fantino: non quindi di quello di contradaioli non meglio qualificati.

Pertanto è chiaramente contrario al regolamento punire una Contrada per gli atteggiamenti, anche censurabili, di contradaioli che non fanno parte della comparsa.

b) La responsabilità della Contrada inoltre è individuabile solo se sia provato che il comportamento della comparsa, che abbia provocato incidenti o tumulti, sia dovuto a disposizioni o incitamenti o atteggiamenti colposamente passivi dei Dirigenti.

E' fuor dubbio che, nella specie, ammesso e non concesso che alcuni atteggiamenti della comparsa della Torre siano stati di per sè violatori delle norme regolamentari, tali atteggiamenti non possono in alcun modo riferirsi ed attribuirsi alla Contrada, in quanto i dirigenti di questa non hanno nè disposto, nè incitato, nè tenuto atteggiamento colposamente passivo.

I Dirigenti della Torre infatti non hanno avuto il tempo e la possibilità materiali per interrompere la manifestazione, peraltro tollerata dalla stessa forza pubblica.

Sostenere che l'atteggiamento dei Dirigenti della Torre sia stato colposamente passivo equivarrebbe ad accusare di tale colpa (e sarebbe ben più grave responsabilità!) addirittura le forze dell'Ordine!

Preme d'altro canto, a tal proposito, sottolineare che l'onere della prova del comportamento colposamente passivo incombeva all'organo giudicante che invece ha presupposto tutto ciò dimostrando ancora una volta, ed ampiamente, che la punizione è stata inflitta non sulla base di una meditata e consapevole convinzione di responsabilità della Contrada, ma dietro la spinta di ragioni del tutto estranee alla valutazione di tali responsabilità.

Non è stato infatti provato che il Sig. Daviddi Luciano, fiduciario del Capitano, si sia colposamente astenuto dall'impedire che il cavallo della Torre venisse portato fuori dalla Corte del Podestà, e tale colpa non ha neppur affermata l'Organo Deliberante che si è limitato a registrare il fatto della astensione di costui, trascurando di indagare e di dimostrare l'esistenza dell'elemento più importante e cioè della colpa.

Non è stata inoltre provata la colpa degli altri dirigenti di Contrada perchè non si è dimostrato, ed era indimostrabile, che costoro avrebbero potuto in qualche modo impedire i disordini.

Tutte le argomentazioni sommariamente esposte ed in particolare l'ultima, basata sul chiaro ed univoco disposto dell'art. 101 del Regolamento per il Palio debbono necessariamente comportare la revisione della sanzione inflitta alla Contrada della Torre che deve esser ritenuta esente da responsabilità e quindi non meritevole di sanzioni.

Trovare analogie fra questo ricorso e quello del 1945 da parte del Bruco, circa la presunta non responsabilità dell'Ente Contrada per il comportamento dei propri contradaioli, è fin troppo facile ed evidente.

Il Commissario Straordinario, con delibera n° 561 del 10 aprile 1967, rispose punto su punto:

... si chiede la riforma del provvedimento punitivo per i seguenti motivi: 1°) nullità della deliberazione; 2°) carenza della motivazione; 3°) eccesso di potere; 4°) ingiustizia della decisione;

...

Ritenuto che il 1° motivo, nullità della deliberazione, per "gravi ed insanabili vizi procedurali" per il fatto che è stato sentito il parere del Magistrato delle Contrade appare infondato in quanto:

- è orientamento costante della dottrina e della giurisprudenza che non costituisce motivo di illegittimità l'audizione di pareri nei casi non prescritti, non essendo posto nessun vincolo all'organo deliberante circa i mezzi per essere meglio illuminato ai fini dell'adozione delle proprie determinazioni;

- il parere del Magistrato delle Contrade è stato, nel caso specifico, richiesto al solo scopo di acquisire elementi per una migliore interpretazione dello spirito del Palio, senza che il deliberante si sia ritenuto in alcun modo vincolato, tanto è vero che una parte dei provvedimenti disciplinari contenuti nella deliberazione di cui sopra sono stati adottati in difformità del parere espresso;

- non appare ammissibile la pretesa incompatibilità del Magistrato delle Contrade per il difetto di imparzialità, a causa di un presunto interesse delle altre Contrade alla esclusione di una consorella dal Palio, per le seguenti ragioni: 1° - che detto interesse si rileva irrilevante perchè l'esclusione di una Contrada comporta niente più che l'aumento della probabilità di essere sorteggiato dalla proporzione di 3:10 a quello di 4:10, vantaggio la cui entità appare ancora ridotta se si consideri che la partecipazione anticipata ad un Palio influisce negativamente sulle partecipazioni successive; 2° - che tale irrilevante entità dell'interesse rende impensabile l'assunto che anche una sola Contrada possa subordinare ad esso il proprio atteggiamento e che per esso possa determinarsi una congiura dei membri del Magistrato a danno di una Contrada;

- in ogni caso, dato e non concesso che considerazioni non obbiettive possano aver influito sull'atteggiamento di alcuno dei membri del Magistrato delle Contrade, ciò non appare influente, in quanto riferito non all'organo che ha deliberato la sanzione, ma ad un organo del quale è stato richiesto liberamente un parere che non ha avuto effetto vincolante, e la cui audizione in definitiva va assimilata a quella di un esperto;

Ritenuto che il 2° motivo, carenza di motivazione, non ha fondamento, in quanto il provvedimento impugnato dopo aver fatto espresso richiamo ai rapporti ufficiali, agli addebiti contestati ed alle deduzioni prodotte dal Priore della Contrada della Torre riporta le conclusioni del deliberato, e se tali conclusioni collimano con il contenuto della contestazione degli addebiti è perchè, e questo è implicito, sono state disattese le deduzioni succitate, le quali si sono limitate a dare una

interpretazione soggettiva dei fatti e degli incidenti verificatisi senza fornire prove e argomenti atti ad invalidare i rapporti ufficiali;

Ritenuto che il 3° motivo, eccesso di potere, non è meritevole di considerazione in quanto l'enunciazione che i provvedimenti disciplinari dovevano essere adottati "essenzialmente per costituire per ogni altra Contrada una remora al ripetersi di episodi del genere di quelli verificatisi", non è stato che un richiamo alla naturale funzione preventiva delle pene, e non può costituire eccesso di potere l'aver dato particolare rilievo a tale funzione;

Ritenuto che anche il 4° motivo, ingiustizia della decisione, è infondato, in quanto gli elementi di responsabilità della Contrada previsti dal 2° comma dell'art. 101 del Regolamento del Palio trovano riscontro nei fatti come descritti nei rapporti ufficiali, oltre che nelle stesse deduzioni del Priore della Contrada della Torre, le quali hanno solo inteso dare ad essi una diversa interpretazione;

....

E' GIUSTO "COLPIRE" LA CONTRADA?

La consistente differenza di interpretare oggi il 101, nei confronti di alcuni decenni fa, è evidente a tal punto da non passare inosservata.

Mentre prima si tendeva a colpire il singolo con delle squalifiche, che non trovano effettiva efficacia neppure oggi, specialmente nell'era-Barni si richiama la responsabilità oggettiva, e soggettiva, della Contrada in virtù del 101 anche per la più piccola mancanza:

E' un bene, o un male, colpire sempre l'Ente Contrada?

Come accade di sovente, le risposte possono essere contrastanti, ma mentre prima si respirava un'aria di vita sociale meno isterico-violenta dell'attuale, oggi si tende a precisare certi presunti diritti con l'uso indiscriminato della violenza di gruppo o con quella armata del singolo. Se è vero, come è vero, che il Palio, per continuare a vivere, ha bisogno di identificarsi nella vita sociale che sta vivendo, e se è vero, come è vero, che oggi la "vita sociale" è rappresentata da sempre più maggiori forme psichico-esibizionistiche, che sfociano continuamente in guerriglie e violenze di chiara matrice teppistica, allora è giusto e corretto "colpire", tramite il 101, l'Ente Contrada. E deve essere l'Ente Contrada a "scegliere", proprio in virtù della situazione, tipicamente senese, dello sconvolgimento del cordone ombelicale tra la vita di Rione e la Contrada.

Per chi deve organizzare il Palio (anche per l'attuale Giunta Mazzoni Della Stella, forse....), per chi vuole che il Palio continui a restare in piedi, il 101, oggi, rappresenta la valvola di sicurezza indispensabile per circoscrivere certe violenze collettive e singole, ma che traggono origine da isterismi "precostituiti".

All'inizio di questa trattazione, avevamo posto un interrogativo: **è giusto che per colpa di qualche quattroggiornista ci rimetta l'Ente Contrada?** Ebbene diciamo chiaramente: spetta alla Contrada "scegliere" certi numeri per il proprio protettorato o per la propria sottoscrizione, "numeri" che possono anche far saltare la valvola di sicurezza di quell'enorme pentola a pressione che è la Festa del Palio: a questo punto la risposta ci appare fin troppo chiara. D'altronde, senza fare del facile vittimismo, i "numeri", purtroppo, come sappiamo e come vedremo, hanno tutti un'identità precisa di chiara natura contradaiola, con le radici di tradizioni ben salde. Insomma il "numero" è un contradaio attivo in tutte le sue forme di partecipazione. Purtroppo.

L'EGUALIANZA DEL 101: FANTINO = CONTRADA

Prima di venire a trattare la modifica del 101 del 1972, vogliamo soffermarci sul concetto di responsabilità diretta e oggettiva della Contrada per il comportamento del proprio fantino, visto che sin dal 1949 tale "concetto" veniva regolamentato appunto dal 101, a meno che la Contrada non ne dimostri la sua estraneità.

Mentre si può essere fermamente convinti di un'applicazione nei confronti della Contrada del 101 del 1949 per il comportamento dei propri dirigenti e della propria

comparsa, lo stesso non ci sentiamo di affermare per il fantino. Ciò perchè se si instaura il rapporto di responsabilità dell'Ente Contrada per "qualsiasi" atteggiamento del fantino, si va a finire che di fantini non se ne puniscono più; non solo ma sarebbe oltremodo "difficoltoso" punire una Contrada e non, magari, la ...mandante.

Sarebbe facile, com'è intuibile, per il fantino, chiamato in causa, scaricare, anche con una dichiarazione firmata o all'indomani della scontentezza del rapporto finanziario liquidato, tutte le eventuali responsabilità sull'Ente Contrada. E l'organo giudicante come dovrebbe comportarsi, se non assumere sanzioni disciplinari nei confronti della Contrada, quando si trova davanti a simili dichiarazioni: "Ho cambiato il posto al canape? Me lo hanno detto i dirigenti di Contrada!"; "Ho parato quella Contrada al canape? Me lo hanno detto i dirigenti di Contrada!" "Ho buttato giù quel fantino per la prova? Me lo hanno detto i dirigenti di Contrada!". Si potrebbe ancora proseguire, ma si annoierebbe solamente il lettore, che ha già capito dove vogliamo arrivare.

Per maggiore "chiarezza storica" riportiamo tutti quegli esempi, dal 1949 alla vigilia del 1972, per i quali si sarebbe dovuta configurare a nostro parere addirittura la responsabilità diretta e oggettiva della Contrada per il comportamento del rispettivo fantino. Potrà stupire l'inserimento, come il lettore vedrà, di alcuni esempi di ostacolo tra i canapi, ma ci è sembrato più giusto convogliare nell'analisi tutti gli esempi puniti ufficialmente, anche perchè siamo fermamente convinti che un'eguaglianza fantino = responsabilità della Contrada darebbe la possibilità al fantino, che cambia posto al canape (per sfruttare meglio la partenza, figuriamoci poi quando "danneggia" altre Contrade), di chiamare in causa gli "ordini" ricevuti e quindi far scattare il meccanismo disciplinare, in virtù del 101, nei confronti della Contrada che l'aveva ingaggiato.

Palio del 16 agosto 1957: Giorgio Terni, fantino che vinse questo Palio per il Nicchio, viene squalificato per due Palii (sanzione dimezzata successivamente) per aver impedito l'allineamento di Rosanna Bonelli detta Diavola con Percina nell'Aquila. **Palio del 16 agosto 1960** - Donato Tamburelli, fantino del Montone, per aver ostacolato in modo irregolare appena data la mossa il Nicchio (fantino Giorgio Terni detto Vittorino) che vinceva quel Palio, viene "solennemente ammonito". **Palio del 5 giugno 1961** - Donato Tamburelli, fantino della Torre, cambia posto al canape e pone il cavallo di traverso impedendo la partenza della Selva e del Drago, che entrava di rincorsa. Un Palio di squalifica a Rondone, poi condonato. **Palio del 2 luglio 1963** Mario Bissiri detto Acciuga, fantino dell'Istrice, per avere, al momento della mossa preso e trattenuto per le redini il cavallo (Belinda) della Lupa, viene squalificato per quattro Palii. **Palio del 2 luglio 1963** - Terni Giorgi detto Vittorino, fantino del Nicchio, viene squalificato per due Palii per aver posto, al momento della mossa, il cavallo di traverso ostacolando la partenza di Antonio Pecoraro detto Sorriso su Zaffira nell'Aquila. **Palio del 16 agosto 1963** - Efisio Bulla detto Lenticchia, fantino della Giraffa, per aver cambiato posto al canape (dal terzo al secondo) ed aver posto trasversalmente il proprio cavallo (Coraggio) impedendo la partenza di Antonio Trinetti detto Canapetta con Beatrice nel Montone, viene squalificato per tre Palii, ridotti poi a due. **Palio del 16 agosto 1963** Enzo Ceciarelli detto Pennello, fantino dell'Oca, viene squalificato per due Palii per aver posto la propria cavalla (Farfalla) in posizione trasversale nell'intento di impedire od ostacolare la partenza del Nicchio, che era di rincorsa con Rosario Pecoraro detto Tristezza ed Arianna. **Palio del 2 luglio 1966** - Arturo Dejana detto Pel di Carota, fantino dell'Istrice, per aver ostacolato la partenza della Lupa (Deriu Bruno detto Bozzolo con Danubio) ed aver trattenuto per le briglie il cavallo scosso, subisce la squalifica record di otto Palii. **Palio del 16 agosto 1967** - Donato Tamburelli, fantino del Nicchio, per aver cambiato reiteratamente posto con Fiamma al canape (dal 1° al 5°) e per altra infrazione durante la corsa (abbandono volontario della corsa al secondo giro), viene squalificato per quattro Palii. **Palio del 16 agosto 1970** - Pietro Migheli detto Capretto, fantino dell'Istrice, per aver preso per le briglie, durante il primo giro, il cavallo della Torre (Sambrina con Antonio Trinetti detto Canapetta) subisce la squalifica record di otto Palii. **Palio del 16 agosto 1970** - Antonio Trinetti detto Canapetta, fantino della Torre, per aver colpito con la mano la cavalla Ira della Selva, che vincerà il Palio, a seguito di danneggiamenti ricevuti, subisce la squalifica di un Palio.

In tutti questi casi, ed in quelli che seguiranno, gli addebiti sono stati inoltrati, com'è noto, solo al fantino, ma l'Amministrazione comunale, in virtù di una interpretazione del 101, poteva benissimo richiedere discolpe anche alle rispettive Contrade. Il fatto che

mai una simile eventualità sia emersa induce a pensare alla non possibile uguaglianza di responsabilità fra fantino e Contrada.

Subentra, a questo punto, la modifica del 1972 ed il comportamento del fantino, per far scattare la responsabilità dell'Ente Contrada, deve essere accertato "con qualunque mezzo" dal Comune. La sostanza e il concetto non cambiano nei confronti del 101 del 1949 e tre episodi si registrano prima dell'ulteriore, ed ultima, modifica del settembre 1981: Palio del 4 luglio 1978 - Antonio Zedde detto Valente, fantino della Chiocciola, dopo la mossa della prima prova provoca la caduta di Leonardo Viti detto Canapino, fantino della Tartuca. Lo Zedde è squalificato per quattro Palii. Palio del 17 agosto 1980 - Mauro Matteucci detto Marasma, fantino dell'Onda, per aver continuamente danneggiato dentro i canapi la Contrada della Torre (Camillo Pinelli detto Spillo con Zalia de Ozieri), subisce un Palio di squalifica. Palio del 17 agosto 1980 - Camillo Pinelli detto Spillo, fantino della Torre, per aver cambiato due volte posto al canape e per aver reagito con il nerbo nei confronti di Mauro Matteucci detto Marasma, viene squalificato, al pari del Marasma, per un Palio.

L'ultima modifica del 101 è del 1981; nella modifica viene completamente depennata la seconda frase del secondo comma dell'articolo perchè, come si legge nella delibera n° 730 del Consiglio Comunale del 1.9.1981 "l'individuazione degli elementi di prova a discarico ... può provocare contestazione e malintesi".

Viene, in pratica, abolita la parte principale dell'articolo, dove l'elasticità di interpretazione dell'articolo dava la possibilità (anche alla stessa Amministrazione Comunale) di sentirsi sempre dalla parte della ragione.

Un caso, su cui ancora la Giunta Mazzoni Della Stella deve pronunciarsi, "inaugura" la nuova versione del 101 per quanto riguarda il rapporto fantino-Contrada: alla Tartuca, all'indomani del Palio del 16 agosto 1983, viene contestato, tra l'altro, che "...Il comportamento complessivo dei Contradaioi, unitamente a quello del Fantino, prima tra i canapi alla mossa e successivamente al Casato al primo giro, fa presumere un piano preordinato contrastante con le precisazioni della normativa regolamentare".

Tutto l'elenco serve per ribadire come il passato contradaioiolo abbia assistito ad atteggiamenti non regolari tenuti dai fantini, sia al canape che in corsa, ma mai la Contrada ha dovuto rispondere oggettivamente e ciò, probabilmente, in virtù di un principio, non scritto ma, a quanto sembra, o sembrava, consolidato e che vuole colpire direttamente il fantino senza preoccuparsi del cosiddetto "mandante", anche perchè sarebbe oltremodo difficile, per il Comune, stabilire le responsabilità di eventuali terzi.

La delibera che dovrà emanare la Giunta Mazzoni Della Stella riveste un particolare interesse per gli anni futuri, anche per tutto ciò che abbiamo fino ad ora scritto.

Chiuso il paragrafo del 101 riguardante il fantino, o meglio la responsabilità della Contrada per il comportamento del proprio fantino, vediamo come nel 1972 si è giunti alla nuova struttura del 101, con la modifica riguardante il comportamento dei "propri contradaioi".

LA MODIFICA DEL 1972

Il 1966 non è solo una data di leggenda paliesca, ma è anche il motivo per cui si arrivò a cambiare il 101 nel 1972. Ovviamente l'atteggiamento dei contradaioi, o della "turba" come veniva definita nel 1945, sia del Montone che della Torre influì a far aumentare nel discorso disciplinare le responsabilità dell'Ente Contrada.

I quasi sei anni che occorsero per arrivare alla modifica si possono spiegare con la crisi amministrativa di quegli anni che videro, come noto, prima la gestione commissariale di Paladino, poi l'interregno di Vannini per giungere, infine, all'elezione di Barzanti.

Si deve, comunque, tener presente che la nomina della Commissione del Regolamento

venne insediata con delibera del Consiglio Comunale dell'8 ottobre 1969, vale a dire tre anni dopo sia gli incidenti del 1966 che la gestione commissariale.

Il 101 cambia radicalmente struttura nella seduta del Consiglio Comunale n° 344 del 28 marzo 1972, durante la revisione generale che portò alla modifica anche degli articoli 45 (compiti dei Veterinari), 58 (soprannomi dei fantini), 59 (abolizione per i fantini del vincolo di parentela), 97, 98, 99 (documentazione e punizioni disciplinari per Contrade e fantini), 100 (inserimento "legale" del rapporto del Mossiere).

La modifica del 101, tendente ad ampliare la responsabilità oggettiva della Contrada, venne così giustificata dal Consiglio nella sua seduta del 28 marzo:

"La Commissione, nelle varie sedute, è stata unanime nel riconoscere l'esigenza di proporre modifiche tendenti a stabilire una maggiore responsabilizzazione delle Contrade, al fine di favorire ed incrementare l'autodisciplina delle stesse Contrade e dei rispettivi contradaioi.

Tale maggiore responsabilità appare indilazionabile onde evitare il ripetersi di alcuni incresciosi episodi verificatisi nel recente passato e prevenirne altri che potrebbero provocare incidenti di gravità tale da compromettere, in avvenire, lo stesso svolgimento della nostra grande Manifestazione."

In quella seduta del 28 marzo il 101 venne così modificato (in grassetto sono riportate le variazioni adottate):

"Agli effetti punitivi, l'Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore, o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa del Palio.

E' altresì responsabile del contegno della propria Contrada e del Fantino **e dei propri contradaioi** quando sia stato tale da provocare incidenti e tumulti o comunque da turbare **il regolare svolgimento delle prove o del Palio a meno che l'Amministrazione comunale non ritenga, in base ad elementi di prova accertati con qualunque mezzo, che la Contrada ne sia completamente estranea od abbia fatto il possibile per evitare i fatti in oggetto.**

L'Amministrazione Comunale potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

C'era stata un po' di polemica tra Comune e Magistrato al riguardo e, come al solito, il Magistrato ne era uscito sconfitto. Si legge, infatti, nella parte finale e conclusiva della delibera consiliare del marzo 1972:

Nella proposta originale era previsto che la Contrada doveva essere chiamata a rispondere anche del contegno "dei propri sostenitori" mentre nel nuovo testo proposto rielaborato si parla "dei propri contradaioi".

Il Magistrato aveva suggerito la soppressione della parola "sostenitori", ma la richiesta non è stata ritenuta accoglibile per non limitare sensibilmente la responsabilità della Contrada. E' da rilevare che l'eventualità dell'applicazione della nuova norma è riservata al libero, sereno giudizio dell'Amministrazione Comunale, che assicura a tutti sufficienti garanzie di massima correttezza ed obbiettività."

IL LEGAME CONTRADA-CONTRADAIOLO

Se si fa bene attenzione, mentre nel 1945 la delibera n° 643 del 30.8.1945 parlava questo linguaggio:

"...mentre nessuno ha mai pensato di chiamare in causa la Contrada e di dare importanza soverchia ai tafferugli che quasi sempre si verificano quando la corsa è terminata ed i fantini scendono da cavallo in mezzo a tante braccia che li accolgono festanti ed a molte altre che si protendono per colpirli ..."

con il 101 del 1972 le Contrade potrebbero rischiare di venire chiamate in causa, anche se "avvenimenti" del genere (pur non mancando gli esempi, i più clamorosi quelli della

Torre contro il Bietolini nell'agosto 1974 e del Bruco contro Canapino nell'agosto 1975) non sono stati mai ritenuti dalle varie Giunte come infrazioni al 101.

Ma il nocciolo della questione non è, ovviamente, questo, bensì il rapporto, sempre più diretto e stretto, del legame Contrada-Contradaio.

Gli avvenimenti, anche recenti, di violenza singola hanno dato ragione a questo tipo di struttura regolamentare, che non "frena" il Palio nelle sue manifestazioni più genuine, bensì "frena", o dovrebbe farlo, tutte quelle prevaricazioni psicologiche o fisiche che alcuni vorrebbero instaurare per fare del Palio uno strumento, con scadenze fisse, di appuntamento con la violenza, di gruppo, singola o teppistica che sia.

LA SQUALIFICA DELL'ISTRICE

I primi effetti del "nuovo" 101 non si fecero attendere ed arrivò, con la squalifica dell'Istrice, l'ondata di polemiche riguardo l'applicazione dell'articolo, anche se Camollia contestava maggiormente le "prove" che avrebbero fatto scattare la squalifica.

Più che mai "storica" è la delibera della Giunta Comunale n° 1562 del 4.9.1973, che riportiamo interamente in Appendice.

Purtroppo le discussioni e gli interventi in Consiglio Comunale nella presentazione del ricorso dell'Istrice non sono trascritte nella delibera n° 1005 del 3 ottobre 1973 e, pertanto, non si può avere un quadro, quanto mai interessante, sui primi e vari criteri di applicazione del 101 edizione 1972, all'interno del Consiglio stesso.

Anche certe strutture, come appunto la stesura delle deliberazioni, hanno acquistato, con il tempo, maggior interesse in Comune e si è passati dalla relazione amministrativa dei "freddi" dati a dei veri e propri dossier. Su questo profilo, tra il 1973 ed i giorni attuali sembrano passati...secoli.

La svolta regolamentare del 101 si ha proprio in occasione della squalifica dell'Istrice, in quanto una Contrada veniva esclusa dal Palio, per la prima volta, per l'applicazione dell'articolo conseguente la responsabilità soggettiva per il comportamento dei propri contradaioi.

I CASI DEL 101 DAL 1973

Dal 1973 è un susseguirsi di infrazioni e di contestazioni alle Contrade, anche se non producono in un primo tempo (era della Giunta Vannini) quei riferimenti disciplinari che si sono registrati, con maggior frequenza, sotto la Giunta Barni, l'unica, a dir la verità, che dal 1972 si sia adoperata ad usare coerenza e ferma decisione nell'applicazione del 101, pur con quelle eccezioni che trovano riscontro solo nell'ambiguità e nelle picche personali.

Il taccuino disciplinare del "dopo Istrice" è ricco di episodi contestati dall'Amministrazione o ignorati dalla stessa, che meritano un'attenzione schematica, non solo per riportare all'attenzione del contradaioio recenti momenti vissuti e interpretati diversamente, ma soprattutto per scandire con quanta assiduità il "fenomeno della turba" abbia abbondantemente raggiunto il livello di guardia.

Non staremo, come abbiamo fatto, a riportare le "discolpe" presentate dalle Contrade per arricchire i particolari della trattazione, perchè, mancando da parte delle stesse Contrade quel pur minimo senso di obiettività, i dossier di "clemenze" si incanalano sempre alla ricerca di puerili e banali giustificazioni, di facili e personalistiche interpretazioni di comodo della norma, il tutto innaffiato da un vergognoso e commovente vittimismo che porta danno solo al Palio!

Censura alla Chiocciola

La censura alla Chiocciola nel Palio dell'agosto 1973 arrivò con una certa benevolenza da parte dell'Amministrazione comunale. Chiamata a rispondere oggettivamente del comportamento di un proprio mangino e di un contradaioio, che contestavano la vittoria assegnata all'Aquila, la Chiocciola si vide salvata da una possibile deplorazione ottenendo

una censura.

Censura al Bruco

Se l'aggressione dei torraioi al Bietolini, fantino della Pantera (Palio del 16.8.1974) e l'invasione dell'Onda nell'Aquila (luglio 1975) passarono inosservate alla Giunta Vannini (su cui gravava come una cappa il caso Aceto-T.A.R.), il Bruco, al contrario, si vide raggiungere dalla minor pena (la censura) per l'aggressione a Canapino, fantino del Montone (luglio 1975). Torre e Bruco, con l'attuale interpretazione e integrazione consiliare del 101 (Mazzoni Della Stella permettendo ...) avrebbero rischiato anche la squalifica, al pari dell'Onda.

Deplorazione alla Chiocciola

Il primo atto di una certa consistenza della tentennante Giunta Vannini arriva con il Palio del 2.7.1976 e con la deplorazione alla Chiocciola, responsabile, come si legge nella delibera n° 89 del 21.1.1977, perchè:

"...subito dopo la corsa (provaccia), prima che smontasse da cavallo, il fantino della Tartuca, Leonardo Viti, è stato colpito, con uno o due pugni, da un non identificato contradaio della Chiocciola ed, in conseguenza, è sorto un tafferuglio fra seguaci delle due Contrade ..."

Alla deplorazione la Chiocciola oppose ricorso (che venne respinto) al Consiglio comunale.

Censura alla Giraffa

Nello stesso Palio della svolta disciplinare della Giunta Vannini (luglio 1976) la Giraffa si trova censurata per il comportamento del proprio Barbaresco dopo l'abbassamento dei canapi durante una mossa non valida.

Due richiami

Due richiami nell'agosto 1976 danno un'idea dell'inconsistenza e debolezza del braccio di Vannini e C.. Durante la terza prova i contradaioi del Bruco tentarono di aggredire il fantino della Civetta (Andrea De Gortes), mentre quelli dell'Onda invasero la pista al momento della caduta del proprio fantino.

Un bluff il 1977 di Vannini

Ma il luglio 1977 rappresenta un vero bluff per Vannini e C. con la censura all'Istrice (tentativo di aggressione al Mossiere durante la seconda prova), un'altra censura alla Giraffa (comportamento di un proprio contradaio il giorno del Palio nei confronti del Mossiere) e la mancanza completa di accarichi al Drago (comportamento di alcuni figuranti appena concluso il Palio).

Deplorazione alla Tartuca

Nel racconto schematico (riportato nella delibera di Giunta n° 781 del 21.7.1978) della prima prova del luglio 1978 da parte della Deputazione della Festa si rilevano tre punti:

- 1) ...il fantino della Contrada della Chiocciola danneggiava scorrettamente il fantino della Contrada della Tartuca provocandone la caduta, in violazione dell'art. 67 del Regolamento per il Palio;
- 2) che conseguentemente vi fu un'immediata invasione della pista da parte di alcuni contradaioi della Tartuca, che il Capitano ed un Fiduciario della stessa Contrada cercarono prontamente di arginare senza riuscirvi;
- 3) che successivamente, a corsa ultimata, sopraggiunsero contradaioi della Chiocciola con conseguenti gravi scontri, sedati per l'intervento dei Vigili urbani;

Nella stessa delibera n° 781 si legge:

"Dato atto che per quanto significato al punto 1) sono già stati adottati provvedimenti punitivi contro il fantino della Chiocciola, che ha scagionato la Contrada da qualsiasi corresponsabilità, mentre per la collutazione di cui al punto 3) -pur da deplorare vivamente- non sono emersi fatti di gravità tali da adottare per nessuna delle due Contrade coinvolte provvedimenti disciplinari."

La deplorazione alla Tartuca fu comminata perchè, come scritto nella delibera:

"...non può ulteriormente tollerarsi, per alcun motivo, l'invasione della pista durante le prove od il Palio da parte di contradaioi, come purtroppo è ormai ricorrente, ove si voglia come si deve assicurare il regolare svolgimento della Manifestazione e salvaguardare l'incolumità degli spettatori e dei partecipanti

alla carriera."

Alla deplorazione della Tartuca fece riscontro l'assoluzione della Chiocciola, assoluzione che provocò, da parte del consigliere del PCI Carlo Saracini, un'inutile interrogazione.

LA RIVOLUZIONE DEL 1979

L'elezione di Barni a Sindaco coincise con uno dei Palii più "storici" della storia; al suo primo Palio da Sindaco Barni dimostrò immediatamente quel "rispetto" al Regolamento che il Magistrato delle Contrade, per primo, invocava da tempo. E non fu colpa certamente di Barni se in quel Palio a molti saltarono, come vedremo successivamente, i nervi, e non fu altresì colpa di Barni se il Sindaco di Siena ebbe il coraggio di applicare il Regolamento e, per concludere, non fu colpa del Sindaco Barni se il Comune, per la prima volta nella storia, volle usare un metro parallelo a quanto prescrive il Regolamento del Palio "per tutto ciò che concerne la festa".

Le notevoli differenze di interpretazioni tra la Giunta Vannini e quella di Barni si possono ben notare nell'elenco che segue, ma se ci riferiamo agli anni 50-60 la differenza assume i contorni di un vero e proprio abisso.

I casi del 101 sotto Barni

16 agosto 1979

Quattro Contrade devono rispondere in base al 101: la Chiocciola (per "il comportamento tenuto da numerosi appartenenti alla Contrada che, dopo la consegna del Palio alla Contrada vincitrice, cercarono ripetutamente e minacciosamente di salire sul palco dei Giudici invocando contro gli occupanti, mentre taluni contradaioli raggiunsero il piano riservato ai fiduciari. Solo grazie all'intervento dei Vigili Urbani, più volte insultati ed uno anche percosso, fu possibile, dopo non lievi difficoltà, allontanare i maleintenzionati."), l'Oca (perchè "il Barbaresco della Contrada Enrico Brandani colpiva con un pugno, dopo la terza mossa annullata, il Mossiere Geom. Carlo Palmieri che, dopo la mossa valida, veniva raggiunto da uno schiaffo datogli dal Sig. Lazzaro Beligni, Fiduciario del Capitano della stessa Contrada."), l'Onda (perchè "un componente della Comparsa colpì con un pugno, nel Campo, il fantino della Contrada della Tartuca dopo la carriera del Palio."), e la Selva (per "il comportamento scorretto del Capitano che, dopo la seconda mossa annullata, discese dal Palco dei Giudici e dirigendosi verso il verrocchio, inveì contro il Mossiere."). In base alla nuova interpretazione del 1981 due altri addebiti sarebbero dovuti partire: ancora alla Selva (per il comportamento dei propri contradaioli nei confronti del fantino del Drago) e all'Istrice (per l'"invasione" di Vallerozzi).

Le decisioni della Giunta portarono all'assoluzione dell'Onda (delibera n° 1368 del 18.9.1979), alla deplorazione della Chiocciola (n° 1366) e Selva (n° 1369) e alla squalifica per un Palio dell'Oca (n° 1367); per la sommatoria di tre deplorazioni scattò per la Chiocciola la squalifica di un Palio. I ricorsi di Chiocciola e Oca al Consiglio Comunale vennero respinti; mentre l'Oca proponeva, invano, ricorso anche davanti al T.A.R..

2 luglio 1980

I comportamenti dei contradaioli e figuranti sono ancora una volta alla ribalta: per infrazioni al 101 devono discolarsi il Bruco (perchè "...nei pressi del Casato, due alfieri della Tartuca i quali si recavano a spiegare le bandiere dietro il Corteo degli ondaiooli con il Palio appena vinto, venivano aggrediti da alcuni brucaiooli, tra essi un monturato, ..., uno degli alfieri della Tartuca veniva colpito con l'asta della propria bandiera toltagli di mano, e malmenato ripetutamente a pugni e calci, fino nella piazza ... L'altro alfiere veniva anch'egli malmenato dalla parte dei palchi e riusciva ad allontanarsi con la bandiera. ..."), la Pantera (perchè "...Nel corso della prima prova del 29 giugno u.s. una quarantina di appartenenti alla Contrada scendevano da un palco e si portavano verso il verrocchio, circondando il mossiere e facendolo segno di insulti, minacce e ripetuti sputi, mentre un contradaiolo, inerpicatosi sul verrocchio, riusciva ad afferrare il mossiere per una spalla, stratonandolo. In conseguenza di tali fatti il mossiere stesso, protetto dai Vigili Urbani e dalla Forza Pubblica, doveva allontanarsi per cui fu sostituito, nelle sue funzioni, dal brigadiere dei Vigili Urbani Pesciatini Wilson.") e la Selva (perchè "durante la carriera del Palio, al terzo giro quando i cavalli voltavano al Casato -1^a Onda, 2^a Selva scossa,

3^a Tartuca- un noto contradaiolo, ex Dirigente della Selva, si sporgeva dal palco ove si trovava in prima fila, protendendo le braccia sulla pista verso i barberi, con intenzioni non precisate, ma comunque venendo a rappresentare obbiettivo pericolo per cavalli e fantini, e rischiando di alterare lo svolgimento della corsa."). Al Bruco (delibera n° 1099 del 30.7.1980) e Pantera (n° 1100) venne inflitta la pena pecuniaria (per l'ultima volta nella storia del Palio, poichè questa punizione è stata successivamente depennata dal Regolamento), mentre il tentativo di "alterare lo svolgimento della corsa" della Selva (delibera n° 1101) fu giudicato non punibile.

17 agosto 1980

Mentre l'invasione al termine della corsa dei torraioni in Malborghetto non rientrò nelle competenze del 101, alla Torre venne "...contestato il comportamento di un suo contradaiolo, identificato nella persona di Chellini Stefano, il quale, il 17 agosto, durante la corsa del Palio, al 3° giro, nei pressi della curva di San Martino, sceso dai palchi e paratosi incontro al cavallo del Leocorno brandendo un nerbo di bue di tipo ritorto, con esso ne colpiva con forza il fantino Andrea De Gortes alla coscia sinistra.". Con delibera n° 1326 del 16.9.1980 la Torre venne squalificata per un Palio, sanzione confermata dal Consiglio comunale.

2 luglio 1981

Con delibera n° 1075 dell'11.8.1981 la Giunta commina alla Pantera una deplorazione perchè "...tal Andrea Pepi, contradaiolo,, colpiva con un pugno un figurante della Nobile Contrada dell'Aquila, cagionandogli gravi lesioni al naso". Il ricorso della Pantera ha segnato una tappa importante nella "giurisdizione" paliesca; infatti con la deplorazione, subita con la delibera n° 1075, la Contrada si trovò squalificata per somma di due deplorazioni ed una pena pecuniaria. Quest'ultima sanzione, come abbiamo in precedenza accennato, era stata abolita nel febbraio 1981 e la "sommatoria" aveva fatto sorgere non poche polemiche. La Pantera nel ricorso presentato in Consiglio si vide tolta la deplorazione subita con il Palio del luglio 1981, mentre la "pena pecuniaria" venne, ai fini disciplinari, considerata come "deplorazione" con una deliberazione consiliare del 2 febbraio 1982 (n° 97). L'assoluzione della Pantera in Consiglio arrivò alla seconda seduta del Consiglio, in quanto nella prima (delibera n° 951 del 17 novembre 1983) la votazione terminò in parità, e il 26 novembre (delibera n° 988), nella seconda seduta, venne assolta. Successivamente, con provvedimento del Sindaco Barni, l'atteggiamento del figurante della Pantera venne "censurato".

2 luglio 1982

Due censure per Oca e Tartuca, chiamate a rispondere per le voci organizzate contro il Mossiere Ricci.

16 agosto 1982

Tre Contrade "incriminate" per il 101: la Civetta (ritenuta responsabile per "il comportamento di un contradaiolo, che, subito dopo la carriera del Palio, colpiva con un pugno il barbaresco della Contrada del Leocorno"); l'Oca (perchè un "contradaiolo, identificato nella persona di Bruno Giubilei, che un corpo contundente, lanciato da breve distanza, ebbe a colpire il fantino della Torre, Bastiano, quando, subito dopo la corsa del Palio, si trovava ancora a cavallo in prossimità della Fonte.") e la Torre (responsabile per "le minacce proferite da un folto gruppo di torraioni in Banchi di Sotto, presso il Chiasso Largo -subito dopo la seconda prova- nei confronti di appartenenti alla Contrada del Drago, a causa del fantino che avevano montato, che non portarono ad incidenti a seguito del pronto intervento dei Dirigenti delle due Contrade; l'assembramento minaccioso dei torraioni nei confronti di appartenenti alla Contrada del Leocorno verificatosi nella nottata tra il 15 ed il 16 agosto a causa del cambio del fantino da parte del Leocorno; il fatto di un Mangino che avrebbe apostrofato il Capitano del Leocorno con frase offensiva; il fatto di alcuni contradaioli che ebbero a minacciare, durante lo svolgimento del Corteo Storico un dirigente del Leocorno, e il di uno di essi, che, venuto a colluttazione con quest'ultimo, ebbe a colpirlo; il fatto del clima di tensione determinato dal comportamento dei contradaioli della Torre, sul quale i Dirigenti del Leocorno ebbero a riferire, con preoccupazione, ai Deputati della Festa.". La Civetta venne prosciolta completamente (delibera n° 1118 del 21.9.1982), la

Torre (delibera n° 1120) subì la deplorazione, mentre l'Oca (n° 1119) si trovò squalificata per un Palio. Il ricorso davanti al Consiglio comunale fu respinto.

Palio 3 luglio 1983

Ancora tre Contrade sul banco degli imputati: il Bruco (al quale furono contestati in base al 101 questi addebiti: "interferenze continue nella meccanica della mossa nelle sue varie fasi (2 luglio), durante le quale il fantino ebbe contatti e fu avvicinato da appartenenti alla Contrada, compreso un fiduciario del Capitano; invasione della pista già al secondo giro da parte di numerosi contradaioi, che costituirono elementi di potenziale pericolo; ammassamento di contradaioi, dopo la carriera sotto il Palco dei Giudici, che rese necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine; irruzione di due contradaioi nel Palco dei Giudici che tentarono di appropriarsi del "Drappellone"; aggressione ad un contradaio del Leocorno, al quale fu rotta la bandiera"), la Chiocciola (per il comportamento dei propri dirigenti e contradaioi che invasero, al momento della caduta del fantino Massimi Alessandri, la pista, portandosi nei pressi del verrocchio e perchè "alcuni contradaioi, tra i quali il vice barbaresco Ciani, toglievano dal suo alloggio uno sprangato con l'evidente intenzione di far affluire altra gente sulla pista") e il Nicchio (per "il comportamento scorretto tenuto da un modesto gruppo di contradaioi che, nella tarda serata del 3 luglio, hanno colpito il fantino della Contrada della Selva, il quale si portava a rendere gli onori alla Contrada vincitrice unitamente al Priore, che pure rimaneva coinvolto, e ad altri dirigenti..."). Per gli accarichi sopra riportati il Bruco (delibera n° 1083 del 25.7.1983) ha subito un Palio di squalifica, la Chiocciola (delibera n° 1082) due Palii di squalifica, mentre il Nicchio (n° 1086) ha subito la censura. Durante i ricorsi in Consiglio Comunale il Bruco si è visto trasformare la squalifica in deplorazione, mentre la Chiocciola è scesa da due a un Palio di squalifica.

16 agosto 1983

Per questo Palio l'attuale neo Giunta di Mazzoni Della Stella deve ancora pronunciarsi per i provvedimenti da adottare nei confronti di Tartuca, Chiocciola, Montone e Pantera.

LA MODIFICA DEL 101 DEL 1981

Il 13 novembre 1979 (con delibera n° 897) ha provveduto in varie tappe a dare una "ripulita" generale al Regolamento, fermo al 1972. Anche il 101 è stato leggermente ritoccato in occasione della deliberazione del Consiglio n° 730 del 1. settembre 1981.

Si legge in questa delibera:

"Con deliberazione consiliare del 24.2.1981 n° 172 venivano apportate alcune modifiche al Regolamento per il Palio, previo conforme parere espresso, a norma dell'art. 104, del Magistrato delle Contrade, che faceva riserva di avanzare successivamente proposte per emendamenti all'art. 101, al fine di una migliore puntualizzazione della responsabilità oggettiva delle Contrade e per la punizione delle stesse per atti di violenza di dirigenti e contradaioi.

Tali proposte sono state poi formulate dal Magistrato delle Contrade, con lettera del 14 aprile 1981, n. 155/81, con la quale viene richiesto: a) una più chiara formulazione dell'art. 101, rivolta a rafforzare il principio della responsabilità oggettiva delle Contrade; b) l'estensione della competenza sanzionatoria del Comune per gravi atti di violenza avvenuti lontano dal Campo ed anche in tempi successivi alla carriera del Palio; c) la contemporanea adozione di provvedimenti disciplinari, in caso di penalizzazione di Contrade, anche nei confronti dei dirigenti e dei contradaioi responsabili di episodi di violenza, con comminatoria a rivestire cariche ufficiali di Contrada riconosciute dal Comune.

La Commissione Comunale di studio per la revisione del Regolamento per il Palio, nominata con deliberazione consiliare del 13.11.1979, n° 897, ha esaminato in più riunioni tali delicati problemi, convenendo di rinviare ogni decisione a data successiva allo svolgimento dei due Palii del corrente anno e formulando unitariamente le seguenti proposte: a) per quanto concerne la responsabilità oggettiva appare sufficiente ed opportuna la sola soppressione della seconda fase del II comma dell'art. 101 concernente l'individuazione degli elementi di prova a discarico, in quanto tale attestazione può provocare contestazioni e malintesi; b) per la richiesta introduzione di nuove norme atte a conseguire un ampliamento temporale e spaziale della

competenza disciplinare delle Contrade viene espresso un parere negativo, ritenendo che tale potere sia già sufficientemente vasto, con l'auspicio che l'Amministrazione Comunale, con proprio atto ufficiale, ne fornisca l'interpretazione autentica, fissando taluni criteri fondamentali; c) per la contemporanea punizione delle Contrade e dei contradaioi l'avviso della Commissione pure contrario, non apparendo attuabile un semplice e puro automatismo e pertanto si presenterebbero nuove difficoltà giuridico-amministrative che renderebbero inevitabili lunghi e complessi contenziosi, anche per possibili difformi versioni dei fatti in esame. Viene peraltro fatto osservare che è indubbiamente di preminente interesse, per la salvaguardia del Palio, l'adozione di provvedimenti punitivi nei confronti delle Contrade rispetto a quelli verso i di loro appartenenti."

Il nuovo testo dell'articolo muta veste un'altra volta e ritorna all'antica struttura del 1949. E' bastato abolire la seconda frase del II comma ("a meno che l'Amministrazione Comunale non ritenga, in base ad elementi di prova accertati con qualunque mezzo, che la Contrada ne sia completamente estranea od abbia fatto il possibile per evitare i fatti in oggetto"), che come abbiamo visto in precedenza fu introdotta nella revisione del 1972, per far aumentare nuovamente la responsabilità dell'Ente Contrada. Ma l'impressione che si ha è che ancora la "mentalità contradaioia" non abbia recepito questo ritorno all'antico, con "tempi sociali" nettamente mutati rispetto al 1949.

L'attuale 101 è così formulato:

"Agli effetti punitivi l'Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonchè degli ordini impartiti dal Priore, o da chi ne eserciti le funzione e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la festa del Palio.

E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del Fantino e dei propri contradaioi quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o comunque da turbare il regolare svolgimento delle prove e del Palio.

L'Amministrazione Comunale potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada, secondo quanto stabilito dal presente regolamento."

Le parole sottolineate rappresentano le variazioni tra il 101 del 1949 e quello del 1981, apportate nel 1972.

L'INTERPRETAZIONE CONSILIARE DEL 101

Contemporaneamente alla modifica dell'articolo, il Consiglio comunale (con delibera n° 731) ha provveduto a fornire una "interpretazione autentica, fissando taluni criteri fondamentali". Il testo dell'intera "deliberazione interpretativa dell'estensione dei poteri punitivi comunali" lo riportiamo in Appendice. Con questa interpretazione, che solo una successiva delibera comunale può annullare, è stato chiarito il concetto "spaziale" entro cui deve agire e colpire il 101. Insomma, per rendere più chiara la questione, il 101 può intervenire in qualsiasi momento dell'arco dell'annata per tutti quei comportamenti che falsificano il Palio. Vale a dire, se quattro o cinque contradaioi assalgono in pieno inverno un fantino e gli impediscono di partecipare al Palio, la Contrada deve risponderne soggettivamente in base al 101; su questa falsariga il discorso aumenterebbe fino alla nausea!

IL PUGNO DURO DELLA GIUNTA BARNI

A questo punto della nostra trattazione sorge un ennesimo interrogativo: la forma disciplinare del "pugno duro" ("chi sbaglia paga") di Barni e C. ha prodotto i benefici desiderati? E' evidente che, se si prendono di per sè i casi del 1958 o del 1964, paragonandoli agli anni dell'era Barni, non si può che essere contrari alla maniera dura per quanto riguarda la disciplina paliesca. I casi del 1958 e del 1964 sono talmente sporadici che sarebbero passati inosservati, cosa che, al contrario, non è avvenuta per gli episodi tra la fine degli anni 70 e gli inizi degli 80.

In effetti, chiedere ad ogni occasione le discolpe alle Contrade, in base alla responsabilità diretta, soggettiva o oggettiva che sia, non ha, appunto nei confronti del passato, prodotto quei benefici che si sarebbero soliti ottenere. Ma tale conclusione, troppo semplicistica

per la verità, si basa sulla correlazione statistica di un gruppo eterogeneo di avvenimenti. Alla base, comunque, di tutto non va assolutamente dimenticata la diversa situazione sociale che Siena e le Contrade, l'Italia e Siena, vivevano negli anni 50-60 e quella che viviamo oggi.

Se, per fare dei paragoni, non si vuol tener conto di simile realtà, ciò significherebbe voltare le spalle allo "specchio del Palio": la vita.

E se oggi il Comune è ricorso ad usare la mano dura con tutto e con tutti significa che si è accorto (o si era accorto) dei pericoli esistenti, e che l'applicazione indiscriminata del 101 risulta l'unica arma in suo possesso per fronteggiare una spirale che non è più costituita dalla sana violenza, che ha sempre caratterizzato (come diceva la delibera del 1945) il Palio, bensì è costituita da una violenza di chiara marca teppistica.

Ritorna, a questo punto, d'obbligo un interrogativo che ci sembrava esaurito: è giusto che per colpa di qualche quattroggiornista ci rimetta sempre l'Ente Contrada? Ebbene, purtroppo, qui il quattroggiornista, come abbiamo già detto, e lo spopolamento dell'intero Rione non c'entra affatto. Gli ultimi clamorosi casi, che hanno portato nell'era Barni alla squalifica diretta ed immediata delle Contrade, sono arrivati da gente e da persone che la Contrada la vivono tutto l'anno e non occasionalmente; gente che ha avuto l'onere di indossare il costume del luogo che lo ha visto crescere; gente che avrebbe dovuto essere portata da modello e che invece con il proprio comportamento ha costruito la squalifica del proprio idolo, o totem che sia: la Contrada.

Errori di mentalità e di abitudini, di insegnamenti e di concetti del "Pianeta Palio"; errori che non vengono commessi da chi applica il 101 ma da chi ne offre il pretesto per l'applicazione.

C'è modo e modo di capire il 101: esserne protagonisti in negativo non vuol significare la strada giusta da seguire. Ma la colpa, per i più, inaffiata da un infantile vittimismo, ricade sempre su chi vuole il Palio corso da 17 Contrade.

QUALE FUTURO CON MAZZONI DELLA STELLA?

Il primo atto ufficiale dell'attuale Consiglio è stato bocciato completamente dall'opinione pubblica, ed anche il Sindaco-cronista Mazzoni della Stella ne è uscito con le ossa rotte. Il futuro del Palio dipende dall'applicazione, più o meno rigorosa, del 101; i "tentennamenti", dopo l'era Barni, creerebbero i presupposti per una svolta verso un vicolo da cui difficilmente il Palio potrebbe uscire.

A prescindere dal comportamento della neo Giunta la nostra storia finisce qui, le interpretazioni in negativo del 101 non porterebbero niente di nuovo a ciò che abbiamo scritto: il "vogliamoci bene" o la "compassione", insomma, non arricchiscono la storia.

A L L E T T O R E

Al momento della stampa e fascicolazione di questo scritto sono arrivate le decisioni, della neo-Giunta Mazzoni della Stella, riguardanti i provvedimenti disciplinari del Palio dell'agosto 1983.

Com'è noto Mazzoni della Stella e C. (per paura di non essere smentiti dal Consiglio Comunale) hanno comminato ben due deplorazioni alla Tartuca (oggettivamente responsabile del comportamento del proprio fantino e dei propri contradaiooli) ed una deplorazione alla Chiocciola (per il comportamento dei propri contradaiooli).

E' la prima volta, nella storia disciplinare del Palio, che una Contrada subisce due deplorazioni contemporaneamente, ed è pure la prima volta che una Contrada viene ritenuta oggettivamente e soggettivamente responsabile del comportamento del proprio fantino.

A prescindere da ogni considerazione nel merito dell'atteggiamento assunto dalla Giunta Mazzoni della Stella, c'è solo da augurarsi che questi cinque anni di "dominio" del Mazzoni della Stella passino alla svelta e con il minor male possibile per il Palio. Il guaio grosso, visto come sono state affrontate le questioni disciplinari (dopo ben due occasioni), è che non si rimpianga la Giunta Vannini!

Gennaio, 1984.

APPENDICE

L'ARTICOLO 7 DEL 1906

Le Contrade essendo Enti autonomi non hanno alcuna dipendenza dalla Autorità Comunale, la quale come suprema autorità cittadina esercita su di esse solo una certa superiorità morale.

Ma nella ricorrenza delle Corse del Palio le Contrade aderenti dipendono intieramente dalle prescrizioni Municipali in tutto ciò che si riferisce alle operazioni preparatorie delle corse, alla regolare disposizione ed alla decenza di simili spettacoli.

Contravvenendo potranno le Contrade essere passive di punizioni consistenti nella esclusione dalle corse per un periodo di tempo compreso fra uno e tre anni.

L'ARTICOLO 101 DEL 1949

Agli effetti punitivi, l'Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore, o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa del Palio.

E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa e del Fantino, quando sia stato tale da provocare incidenti, o tumulti e si sia potuto stabilire che esso fu dovuto a disposizioni, o ad incitamento dei Dirigenti, od al loro atteggiamento colposamente passivo.

L'ARTICOLO 101 DEL 1972

Agli effetti punitivi, l'Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore, o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa del Palio.

E' altresì responsabile del contegno della propria Comparsa, del Fantino e dei propri contradaiofi quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o comunque da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio a meno che l'Amministrazione Comunale non ritenga, in base ad elementi di prova accertati con qualunque mezzo, che la Contrada ne sia completamente estranea od abbia fatto il possibile per evitare i fatti in oggetto.

L'Amministrazione Comunale potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

L'ARTICOLO 101 DEL 1981

Agli effetti punitivi, l'Ente Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Seggio, nonché degli ordini impartiti dal Priore, o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa del Palio.

E' altresì responsabile del contegno della propria comparsa, del Fantino e dei propri contradaiofi quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o comunque da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio.

L'Amministrazione Comunale potrà tenere conto, ai fini della graduazione delle punizioni, del comportamento dei dirigenti che hanno la responsabilità della Contrada, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

DELIBERAZIONE INTERPRETATIVA DELL'ESTENSIONE DEI POTERI PUNITIVI COMUNALI (Delibera del Consiglio Comunale n° 731 del 1.9.1981)

Premesso:

- che il Magistrato delle Contrade si è fatto in più occasioni autorevole interprete delle inquietudini e delle preoccupazioni universalmente avvertite, suscitate da fatti e da comportamenti che denunciano l'incunearsi di un clima di prevaricazione e di violenza nel costume contradaio, tradizionalmente colmo di passioni e di animosità, ma immune da sentimenti di odio e di vendetta;
- che tali inquietudini per ultimo espresse da quel consesso nell'ordine del giorno del 1° settembre 1980, hanno indotto il Magistrato a proporre al Comune, nel quadro di una rielaborazione dell'art. 101 del Regolamento per il Palio, l'inserimento di una norma intesa ad attrarre nella sfera della competenza punitiva paliesca anche ipotesi finora ritenute ad essa esterne, in quanto estranee al contesto del Palio, pur inteso come manifestazione e celebrazione nel suo complesso;

Considerato:

- che una innovazione normativa nel senso prospettato si risolverebbe in una espansione della competenza comunale paliesca verso un'area non definibile e comunque al di là dei confini e dei limiti che le sono, per tradizione, propri;
- che, infatti, secondo la tradizione, tale competenza appare essenzialmente correlata alla celebrazione del Palio, espressione saliente ma non unica delle Contrade; e non concerne invece ogni altro aspetto della vita contradaioia, sia che attenga ai rapporti, alle relazioni e ai contrasti tra Contrade, sia che si risolva nell'ambito interno contradaioio, nel segno della indipendenza e della autonomia;
- che i limiti che segnano tradizionalmente l'estensione dei poteri comunali nei confronti delle Contrade emergono dal contesto del regolamento -i cui principi informativi sono il sicuro riflesso del cristallizzarsi della tradizione nel tempo- e in particolare sono desumibili dal 4° e 5° comma dell'art. 9, laddove, nel mentre si riconosce la piena autonomia delle Contrade, nel contempo se ne delinea la subordinazione al Comune esclusivamente con riguardo al Palio, e solo "per tutto ciò che si riferisce alla parte preparatoria e al regolare e decoroso svolgimento della celebrazione";

Considerato altresì:

- che questa Amministrazione, di fronte a singoli casi che pongono in concreto il problema interpretativo della estensione dei poteri comunali, ha avuto occasione di enunciare il principio secondo il quale i fatti che rientrano nella competenza paliesca sono quelli che si verificano nel contesto del Palio (inteso nel suo più ampio significato di Festa - Celebrazione) secondo una contestualità di luogo (il Campo) e di tempo (immediatezza) (del. G.M. n° 1366 del 18.9.1979; C.C. n° 978 dell'11.12.1979);

Constatato:

- che tale interpretazione -del resto ispirata al più rigoroso rispetto del principio dell'assoluta indipendenza ed autonomia delle Contrade- è stata colta da più parti in un significato riduttivo, mentre, nella fattispecie considerata, in realtà, mirava ad affermare -in contrasto con la tesi della Contrada interessata- che anche i fatti verificatisi dopo la consegna del Drappellone alla vincitrice e quindi dopo la conclusione della corsa, rientrano pur sempre nell'ambito del potere punitivo comunale;

Ritenuto utile chiarire in via astratta e generale il proprio orientamento interpretativo al fine di evitare che rimangano avvalorate interpretazioni parziali, il cui significato è legato alla fattispecie esaminata e al tenore delle tesi difensive prospettate;

Ritenuto al riguardo:

- che la norma regolamentare chiaramente fa intendere che ogni comportamento e fatto, eventualmente posto in essere ai danni della Contrada rivale -non importa dove e quando verificatosi- rientra nella competenza punitiva del Comune purchè sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgersi della celebrazione in qualunque sua fase e momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e conclusive della celebrazione del Palio;
- che, quindi, il principio discriminante per stabilire i limiti della competenza comunale è da individuare nella relazione che deve collegare il fatto censurabile alla celebrazione del Palio, relazione che deve intendersi ed avvertirsi come concreta attitudine del primo a pregiudicare il secondo;
- che l'orientamento interpretativo ora enunciato non smentisce affatto il principio già ripetutamente affermato della immediatezza del tempo e della contestualità del luogo, atteso che tale contestualità e tale immediatezza costituiscono circostanze che rendono particolarmente esplicita e senz'altro direttamente avvertibile la predetta relazione tra il fatto censurabile ed il Palio;
- che, dunque, nel riaffermare che sono assoggettati alla competenza comunale tutti i fatti censurabili caratterizzati dalla contestualità e dalla immediatezza, occorre precisare che tale principio rappresenta l'ovvio corollario del più generale principio secondo il quale rientrano nella competenza punitiva comunale tutte le ipotesi nelle quali i fatti, ancorchè posti in essere altrove ai danni della Contrada rivale, siano direttamente o indirettamente idonei -con una relazione di causa-effetto- a danneggiare il regolare svolgimento del Palio, inteso come celebrazione complessiva ed articolata nella varie fasi e nei vari momenti;

Ritenuto infine di dare atto che il presente deliberato non ha carattere decisorio e, per di più, esaurisce la propria funzione meramente interpretativa, astratta e generale, nell'ambito

dell'ordinamento paliesco, talchè è da ritenersi immediatamente esecutiva;

DELIBERA

- di manifestare il proprio orientamento interpretativo, in via generale ed astratta, in ordine alla estensione dei poteri punitivi esercitabili dal Comune secondo il Regolamento per il Palio, esprimendosi nel senso che tali poteri concernono ed abbracciano, secondo i criteri e le considerazioni svolte nella parte motiva del presente atto, tutti i fatti ed i comportamenti censurabili per i quali sia riscontrabile l'attitudine a pregiudicare il regolare svolgimento del Palio, nel suo significato più ampio di tradizionale celebrazione."

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE DELLA SQUALIFICA DELLA CONTRADA DELL'ISTRICE (Delibera n° 1.562 del 4 settembre 1973)

Premesso:

- che con nota del 6 luglio 1973, n. 16678 il Sindaco ha contestato alla Contrada dell'Istrice, a norma del Regolamento per il Palio i seguenti addebiti:

- 1) il giorno 29 giugno, conclusasi la prima prova, contradaioi dell'Istrice, in folto gruppo, circondavano un esiguo numero di contradaioi della Lupa e si davano a percuoterli non risparmiando nè il fantino, nè il barbaresco, e addirittura coinvolgendo nella loro azione anche il barbero della Contrada rivale;
- 2) il giorno 2 Luglio, in occasione della "provaccia" ancora una volta, nonostante l'invito ad evitare comportamenti del genere rivolto dall'autorità comunale e nonostante l'avvertimento che, per i fatti di cui sopra, si era dato inizio alla procedura regolamentare, contradaioi dell'Istrice aggredivano il fantino e il cavallo della Lupa, procurando lesioni all'uno e all'altro;

- che, nel termine assegnato, la Contrada dell'Istrice ha replicato con le deduzioni del 16.7.1973 (atti 17563);

Ritenuto, in via preliminare, di dover valutare, ai fini del presente provvedimento, il comportamento della Contrada dell'Istrice, -articolatesi nei due episodi del 29 giugno e del 2 luglio scorsi, ai quali il duplice addebito contestato si riferisce- in modo globale, attesochè gli episodi stessi appaiono come due momenti di una medesima azione, tra loro ricollegabili per analogie e finalità;

- che, ciò, non di meno, ai fini della complessiva valutazione, è necessario esaminare particolarmente il primo ed il secondo episodio nei loro elementi, emersi nella fase degli accertamenti;
- che in ordine al primo incidente appare provato che i contradaioi dell'Istrice profittarono oltre misura della loro preponderanza numerica sui contradaioi della Lupa e non risparmiarono dalle percosse nè il barbaresco, nè il fantino della Contrada rivale;
- che non appare invece provato sufficientemente il compimento di atti di violenza nei confronti del cavallo Panezio, o comunque di atti di violenza che siano andati oltre il tentativo;
- che la sola testimonianza affermativa resa al riguardo non appare, infatti, sicuramente ed integralmente attendibile, anche se le circostanze del successivo episodio del 2 luglio, in qualche modo, la avvalorano;
- che in ordine a quest'ultimo incidente, appare invece provato il fatto addebitato;
- che, al riguardo, è da dare assoluto credito al rapporto della On. Deputazione della Festa e alle testimonianze ivi richiamate;
- che le conseguenze delle percosse di cui fu vittima il fantino della Lupa furono direttamente constatate dai Deputati della Festa, mentre gli effetti di quelli di cui fu oggetto il cavallo Panezio furono riscontrate dal veterinario comunale;
- che a quest'ultimo riguardo, non può darsi credito all'ipotesi insinuata dall'Istrice nell'atto di discolta secondo cui il barbero della Lupa potrebbe essersi procurato la lesione nella propria stalla o nell'impatto con altri cavalli alla mosca o durante la corsa;
- che, infatti, una volta avvalorato il compimento di atti di violenza contro il cavallo, mancando ogni elemento in contrario, non può ragionevolmente dubitarsi circa la sussistenza del rapporto di causa-effetto tra quegli atti e la lesione riscontrata;
- che non sono sufficienti a smentire le opportune risultanze, le dichiarazioni allegate alle deduzioni della contrada dell'Istrice;
- che, infatti, tali dichiarazioni non valgono ad escludere che gli atti di violenza si siano

verificati, potendo i dichiaranti, in buona fede, attestare solo di non averli percepiti;

Considerato:

- che, pur nei momenti della più accesa partecipazione emotiva, la lealtà nel comportamento che deve animare lo spirito contradaiole, è regola indifettibile, tradizionalmente conservata intatta al di là delle norme scritte;
- che i tradizionali scontri tra contradaiole rivali non devono mai degenerare in forme di violenza che tradiscano quello spirito, se non si vuole che il Palio perda il prestigio e il decoro che ha di gloriosa celebrazione storica inimitabile ed insuperata, per scadere gradualmente in occasione di atti scorretti ed incontrollabili;
- che, quanto ai fatti del 29 giugno, già l'abuso della preponderanza numerica tradisce lo spirito del Palio e manifesta una tendenza alla prevaricazione che deve essere riprovata fermamente al fine di salvaguardare il decoro, il prestigio della celebrazione;
- che i fatti del 2 luglio rivestono poi particolare gravità sia in quanto costituiscono almeno per alcuni aspetti, la iterazione aggravata di precedenti fatti, sia in quanto gli atti di violenza contro il cavallo offendono il sentimento più genuino e profondo di tutti i veri contradaiole, sia infine perchè gli atti commessi erano idonei a pregiudicare la partecipazione della Lupa alla corsa del Palio, e per le conseguenti ripercussioni, a recare pregiudizio allo svolgimento del Palio stesso;

Ritenuto, infine, in linea di principio, che nel procedimento disciplinare, al quale la presente procedura è assimilabile, l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nell'assunzione delle prove e che l'apprezzamento e la valutazione dei fatti e delle prove, ai fini della qualificazione della condotta del soggetto inquisito, e ai fini della congruità della sanzione rientrano nella sfera del giudizio discrezionale dell'organo decidente;

- che a norma degli artt. 101 e 97 del Regolamento l'Ente Contrada è responsabile del comportamento dei propri contradaiole in qualsiasi atto, sia che turbi lo svolgimento delle varie fasi della celebrazione che ne menomi, in qualche modo, il prestigio e il decoro, salvo che si accerti la completa estraneità della contrada e risulti che essa abbia fatto il possibile per evitare i fatti;
- che a questo riguardo -fermo anche in proposito il principio della ampia discrezionalità dell'Amministrazione nell'assunzione nell'apprezzamento e nella valutazione delle prove- mentre per i fatti del 29 giugno un qualche intervento diretto ad evitare il degenerare della situazione risulta essere stato effettuato dalla contrada, per quelli del 2 Luglio nessun elemento è emerso che valga ad escludere il riferimento alla Contrada degli atti compiuti dai contradaiole;

Ritenuto che l'episodio del 2 luglio riveste di per sè gravità tale da giustificare l'erogazione della massima penalità prevista dall'art. 97 lett. d) del vigente regolamento;

Viste le discolpe presentate dalla contrada dell'Istrice;

Visti gli artt. 97 e seguenti del regolamento per il Palio;

Con voti 5 favorevoli, 1 contrario, 2 astenuti (Belardi, Carlucci),

D E L I B E R A

- 1) di infliggere alla Contrada dell'Istrice la esclusione dalla partecipazione al Palio ordinario del luglio 1974;
- 2) di dare atto che, per effetto del disposto dell'art. 29 del regolamento per il Palio, il provvedimento comporterà l'esclusione della contrada dalle adunanze e dai sorteggi di cui agli artt. da 20 a 27 del Regolamento stesso.

SUNTO - "LA STORIA DEL 101"

Anno IX n° 1 - 31 gennaio 1984

Direttore Responsabile: Sergio Profeti

Direzione e Redazione: Via dei Rossi n° 51 (tel. 28.90.58)

Autorizzazione del Tribunale di Siena n° 357 del 13 gennaio 1976

Stampato e distribuito dalla: "Copisteria Senese" di Sergio Profeti